

# CAMERA DEI DEPUTATI

## XVIII LEGISLATURA

---

Resoconto stenografico dell'Assemblea

Seduta n. 128 di lunedì 18 febbraio 2019

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE FABIO RAMPELLI

**La seduta comincia alle 11.**

**PRESIDENTE**. La seduta è aperta.

*Omissis*

**Discussione della proposta di legge: S. 5-199-234-253-392-412-563-652 - D'iniziativa popolare; d'iniziativa dei senatori: La Russa ed altri; Ginetti e Astorre; Caliendo ed altri; Mallegni ed altri; Ginetti ed altri; Gasparri ed altri; Romeo ed altri: Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa (Approvata, in un testo unificato, dal Senato) (A.C. [1309-A](#)); e delle abbinate proposte di legge: Molteni ed altri; Gelmini ed altri; d'iniziativa del consiglio regionale del Veneto; Meloni ed altri (A.C. [274-580-607-1303](#)) (ore 11,04).**

**PRESIDENTE**. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge, già approvata, in un testo unificato, dal Senato, n. 1309-A: Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa; e delle abbinate proposte di legge nn. 274-580-607-1303.

Avverto che lo schema recante la ripartizione dei tempi è pubblicato in calce al vigente calendario dei lavori dell'Assemblea (*Vedi [calendario](#)*).

*(Discussione sulle linee generali – A.C. [1309-A](#))*

**PRESIDENTE**. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Avverto che il presidente del gruppo parlamentare del Partito Democratico ne ha chiesto l'ampliamento senza limitazioni nelle iscrizioni a parlare, ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del Regolamento.

Avverto, altresì, che la II Commissione (Giustizia) si intende autorizzata a riferire oralmente.

Ha facoltà di intervenire il relatore per la maggioranza.

**PIERANTONIO ZANETTIN**, *Relatore per la maggioranza*. Presidente, come relatori ci siamo divisi i compiti, quindi la prima parte della relazione la svolgo io, che sono il relatore di Forza Italia, e poi segue l'altro relatore, onorevole Turri.

**PRESIDENTE**. Prego, ne ha facoltà.

[PIERANTONIO ZANETTIN](#), *Relatore per la maggioranza*. Presidente, onorevoli colleghi, l'Assemblea avvia oggi l'esame della proposta di legge atto Camera n. 1309, che reca modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa, approvata in un testo unificato dal Senato il 24 ottobre 2018.

Il provvedimento, che origina da una proposta di iniziativa popolare, è volto a modificare la disciplina della legittima difesa, recata dall'articolo 52 del codice penale, con l'intento di rafforzare le tutele per colui che reagisce ad una violazione del domicilio, oltre ad intervenire su alcuni reati contro il patrimonio (furto in abitazione e con strappo, rapina) e sul delitto di violazione di domicilio.

A questo riguardo ricordo che la difesa della libertà e dell'incolumità personale si configura, oltre che come un diritto, anche come un dovere dello Stato nei confronti dei propri cittadini. In tale ambito, la modifica della disciplina in materia di legittima difesa risponde ad una fondamentale esigenza dei cittadini, che, spesso costretti a difendersi all'interno della propria abitazione da ingiuste aggressioni, sono poi sottoposti ad un infinito e straziante iter giudiziario. L'obiettivo del provvedimento in esame, anche in sintonia con un'esigenza sentitamente avvertita dall'opinione pubblica negli ultimi anni, è pertanto quello di assicurare una maggiore certezza interpretativa ed applicativa alle norme vigenti in materia, evitando che persone poi giudicate innocenti vengano coinvolte in processi che, come è noto, nel nostro Paese hanno iter assai lunghi. È noto infatti che negli ultimi decenni sono notevolmente aumentati nel nostro Paese i furti in abitazione, che troppo spesso si sono trasformati anche in rapine. Fino a pochi anni fa, infatti, il topo di appartamento, se si accertava della presenza del proprietario all'interno dell'abitazione, desisteva dall'atto criminoso. Oggi, invece, assistiamo sgomenti a rapine in casa caratterizzate da particolare violenza ed efferatezza, anche per pochi spiccioli o somme irrisorie. Tale tipologia di reato ha fatto registrare un sensibile aumento, molto più accentuato rispetto all'andamento del numero totale dei reati e dei furti nel complesso. In particolare, il Nord Est del Paese è stato teatro di diversi episodi di rapine in abitazione con violenza e minaccia ai proprietari. Nell'ambito dell'Unione europea, l'Italia, tra l'altro, è uno dei Paesi che si contendono il triste primato relativo a tali reati che destano un crescente allarme sociale.

Ciò premesso, nel dar conto brevemente dell'esame del provvedimento in sede referente, rammento che la Commissione giustizia della Camera dei deputati aveva già avviato nel luglio dello scorso anno, su richiesta in particolare del gruppo di Forza Italia, nella cosiddetta "quota opposizione", l'esame delle abbinate proposte di legge A.C. [274](#), dell'onorevole Molteni, A.C. [308](#), dell'onorevole Meloni, A.C. [580](#), dell'onorevole Gelmini, recanti disposizioni in materia di legittima difesa. Diverse proposte di legge di contenuto analogo erano già all'esame dell'omologa Commissione del Senato. Pertanto, a seguito delle intese intercorse con il Senato, l'esame alla Camera è stato sospeso, in ossequio alla prassi consolidata che riserva la priorità di trattazione al ramo del Parlamento che per primo ha iniziato l'esame. La Commissione giustizia della Camera ha successivamente ripreso l'esame il 5 dicembre scorso, a seguito della trasmissione da parte del Senato della proposta di legge A.C. [1309](#), svolgendo un breve ciclo di audizioni ad integrazione della documentazione acquisita dal Senato durante la fase istruttoria. Al termine di tale fase istruttoria, la Commissione giustizia ha deliberato di adottare come testo base per il prosieguo dell'esame il testo della proposta di legge approvata dal Senato, al quale, nel corso dell'esame in sede referente, è stata apportata un'unica modifica, al comma 2 dell'articolo 8, volta a recepire la condizione posta dalla Commissione bilancio per garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, e relativa alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni sul gratuito patrocinio.

Prima di passare all'illustrazione del provvedimento che curerà il collega onorevole Turri, ritengo opportuno soffermarmi sul quadro normativo di riferimento relativo all'istituto della legittima difesa

come disciplinato dall'articolo 52 del codice penale. La legittima difesa si colloca tra le cause di giustificazione del reato e trova il suo fondamento nella necessità di autotutela della persona, che si manifesta nel momento in cui, in assenza dell'ordinaria tutela apprestata dall'ordinamento, viene riconosciuta, entro determinati limiti, una deroga al monopolio dello Stato dell'uso della forza. Come anticipato, la relativa disciplina è contenuta nell'articolo 52 del codice penale. I requisiti della legittima difesa, nell'attuale formulazione dell'articolo 52 in presenza dei quali è esclusa la punibilità, risultano: l'esistenza di un diritto da tutelare proprio o altrui, la necessità della difesa, l'attualità del pericolo, l'ingiustizia dell'offesa, il rapporto di proporzione tra difesa e offesa.

Ricordo inoltre che il secondo e il terzo comma dell'articolo 52 sono stati introdotti dalla legge 13 febbraio 2006, n. 59, che ha introdotto la cosiddetta legittima difesa domiciliare o legittima difesa allargata. Mediante riferimento all'articolo 614 del codice penale (violazione di domicilio) è stato stabilito il diritto all'autotutela in un domicilio privato (secondo comma), che la giurisprudenza ha riconosciuto anche negli spazi condominiali oltre che in un negozio o in un ufficio. In tali ipotesi, è autorizzato il ricorso ad un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo per la difesa legittima della propria o altrui incolumità o dei beni propri o altrui, in relazione alla difesa dei beni patrimoniali ai fini della sussistenza della scriminante. Il reo non deve aver desistito dall'azione illecita e deve sussistere il pericolo di aggressione: in presenza delle indicate condizioni, è stata quindi introdotta una sorta di presunzione legale del requisito di proporzionalità fra difesa e offesa.

In generale, in relazione al rapporto di proporzionalità tra difesa e offesa ai fini della configurabilità della sussistenza della legittima difesa, dottrina e giurisprudenza hanno ritenuto opportuno non limitarsi ad un confronto puramente statico tra i due beni contrapposti, bensì pervenire ad un giudizio più articolato, che tenga conto del fatto che il bene dell'aggressore possa essere tutelato in maniera minore rispetto a quello dell'agredito, nonché di tutte le circostanze che concretamente possano influenzare il giudizio di proporzione tra la difesa e l'offesa: e quindi l'intensità del pericolo, caratteristiche fisiche dell'agredito e dell'aggressore, tempo e luogo dell'azione e dei mezzi di difesa a disposizione della vittima, in particolare ove vi sia possibilità di scegliere tale mezzo. In questo quadro potrà essere ritenuta sussistente la scriminante anche quando si è sacrificato un bene di valore superiore rispetto a quello minacciato: ad esempio, il bene della vita dell'aggressore potrà soccombere in presenza di un tentativo di violenza sessuale.

Complementare a quello della legittima difesa appare il tema dell'abuso della scriminante, di cui all'articolo 52 del codice penale. Si parla infatti di eccesso colposo di legittima difesa, a fronte di una reazione di difesa eccessiva: non c'è volontà di commettere un reato, ma viene meno il requisito della proporzionalità tra difesa ed offesa, configurandosi un'errata valutazione colposa della reazione difensiva. Segnalo a tale proposito che l'articolo 55 del codice penale prevede che quando nel commettere alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 51, 52, 53 e 54 si eccedano colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall'ordine dell'autorità, ovvero imposti dalla necessità, si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi, se il fatto è previsto dalla legge come delitto colposo. È quindi interesse del soggetto che ha difeso il diritto proprio o altrui indicare i fatti e le circostanze dai quali si evince l'esistenza della scriminante. La valutazione è rimessa al libero convincimento del giudice, che darà conto di un complesso di circostanze oggettive. Anche in tal caso si tratta dell'esistenza di un pericolo attuale o di un'offesa ingiusta, dei mezzi di reazione a disposizione dell'agredito e del modo in cui ne ha fatto uso, nel bilanciamento tra l'importanza del bene minacciato dall'aggressore e del bene leso da chi reagisce.

La scriminante della legittima difesa può essere invocata anche da chi commetta un reato per difendersi da un pericolo che ritiene erroneamente esistente (cosiddetta legittima difesa putativa). L'articolo 52 è in tali casi da leggersi in combinato sia con il citato articolo 55 sull'eccesso colposo di legittima difesa, sia con l'articolo 59, comma quarto, relativo alle circostanze non conosciute o

erroneamente supposte: tale ultima disposizione in particolare prevede che quando l'agente ritiene per errore che esistano circostanze di esclusione della pena, queste sono sempre valutate a suo favore. In proposito ricordo che la giurisprudenza successiva alla riforma del 2006 ha dimostrato come la presunzione legale introdotta per la violazione di domicilio non sia stata in grado di superare i rigorosi limiti di liceità della legittima difesa previsti dall'articolo 52, primo comma, del codice penale. Tale presunzione, secondo giurisprudenza consolidata, incidendo solo sul requisito della proporzione, non fa venire meno la necessità da parte del giudice di accertare la sussistenza degli altri requisiti: il pericolo attuale, l'offesa ingiusta e la necessità/inevitabilità della reazione difensiva a mezzo delle armi; in tal senso, tra le altre, la sentenza di Cassazione n. 691 del 2014, la numero 23.221 del 2010 e la 25.653 del 2008.

Proprio la necessità di accertamento di tali presupposti, rimesso alla libera valutazione da parte del giudice, impone quindi oggi al legislatore di intervenire per meglio precisare la portata applicativa dell'istituto in questione, ed offrire una più incisiva tutela a chi sia vittima di ingiuste aggressioni.

Passo la parola quindi al collega Turri, per l'illustrazione nel dettaglio dei contenuti della proposta di legge in esame.

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire il relatore per la maggioranza, deputato Roberto Turri.

ROBERTO TURRI, *Relatore per la maggioranza*. Presidente, onorevoli colleghi, prima di passare all'illustrazione dei contenuti della proposta di legge, come risultante dopo l'approvazione dell'unico emendamento approvato dalla Commissione di merito, vorrei iniziare ricordando una persona, Ermes Mattielli: il suo caso è emblematico nel dimostrare l'assoluta necessità di intervento su questa materia.

La sua è una storia non dissimile da quella di tanti altri, ma con un esito tragico che fa riflettere. Ermes Mattielli oggi non è più qui per raccontarci quanto gli è accaduto: la notte del 13 giugno 2006 due nomadi sono entrati nel suo deposito di rottamazione per rubare; lui li ha sorpresi in quella situazione e per difendersi ha sparato alcuni colpi di pistola, ferendo i malviventi. Da lì un calvario: il 14 settembre 2012 la condanna in primo grado ad 1 anno di reclusione per lesioni e la provvisoria per risarcimento dei danni ai due nomadi di 100.000 euro. Il 9 settembre 2015, dopo ben 9 anni dal fatto, la condanna in appello a 4 anni e 5 mesi di reclusione per duplice tentato omicidio e la provvisoria per risarcimento dei danni ai due nomadi di 185.000 euro. Il 5 novembre 2015, a meno di due mesi dalla condanna d'appello, Ermes Mattielli, a soli 62 anni, provato nel fisico e nella psiche, muore di infarto.

È l'ennesimo episodio in cui le parti si invertono: la vittima viene trasformata in carnefice, un uomo normale, che ha vissuto in perfetta legalità, per la necessità di difendersi diventa per lo Stato un delinquente. Per queste ragioni è nata l'esigenza da parte della Lega di presentare una proposta di legge sulla legittima difesa, che, a nostro giudizio, eviterà il ripetersi di storie simili a quella di Ermes Mattielli.

Come già esposto in precedenza, fatto salvo un unico emendamento approvato dalla Commissione giustizia, la proposta contiene quanto già approvato dal Senato il 24 ottobre scorso. Infatti il testo si compone di 9 articoli. L'articolo 1 modifica il secondo comma dell'articolo 52 del codice penale, concernente la legittima difesa domiciliare, in cui è autorizzato il ricorso ad un'arma legittimamente detenuta, o altro mezzo idoneo, per la difesa legittima della propria o altrui incolumità o dei beni propri o altrui. In relazione alla fattispecie della legittima difesa domiciliare, la modifica introdotta dall'articolo 1 della proposta di legge in esame consiste nella specificazione che si considera sempre sussistente il rapporto di proporzionalità tra la difesa e l'offesa. Viene poi aggiunto un ulteriore

comma all'articolo 52 del codice penale, il quarto, per il quale si considera sempre in stato di legittima difesa chi, all'interno del domicilio e nei luoghi adesso equiparati, respinge l'intrusione da parte di una o più persone, posta in essere con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica. Come anticipato, ai sensi del terzo comma dell'articolo 52 del codice penale, al domicilio è equiparato ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale.

L'articolo 2 del provvedimento interviene poi sull'articolo 55 del codice penale, aggiungendo un ulteriore comma, con il quale si esclude, nelle varie ipotesi di legittima difesa domiciliare, la punibilità di chi, trovandosi in condizione di minorata difesa o in stato di grave turbamento derivante dalla situazione di pericolo, commette il fatto per la salvaguardia della propria o dell'altrui incolumità.

L'articolo 3 del provvedimento, modificando l'articolo 165 del codice penale, prevede che nei casi di condanna per furto in appartamento e furto con strappo la sospensione condizionale della pena sia subordinata al pagamento integrale dell'importo dovuto per il risarcimento del danno alla persona offesa.

Oltre alle modifiche alla disciplina della legittima difesa e dell'eccesso colposo, il provvedimento interviene su alcune fattispecie di reato. In particolare, l'articolo 4 interviene sul reato di violazione di domicilio, inasprendone il quadro sanzionatorio: è infatti elevata da 6 mesi ad 1 anno nel minimo, e da 3 a 4 anni nel massimo la pena detentiva per il reato di violazione di domicilio. Analogo inasprimento sanzionatorio è previsto con riguardo all'ipotesi aggravata che ricorre quando la violazione di domicilio è commessa con violenza sulle cose o alle persone, ovvero se il colpevole è palesemente armato.

Tale ipotesi è attualmente è punita con la pena della reclusione da uno a cinque anni. Il provvedimento interviene sia sul minimo che sul massimo edittale, punendo tali ipotesi con la reclusione da due a sei anni.

L'articolo 5 interviene sull'articolo 624-*bis* del codice penale, che punisce il reato di furto in abitazione e furto con strappo, inasprendone le pene. In particolare, il provvedimento approvato dal Senato eleva la pena detentiva nel minimo, di attuali tre anni a quattro anni, e nel massimo, dagli attuali sei anni a sette anni. Analogo inasprimento è previsto per le condotte aggravate per le quali è previsto un minimo edittale di cinque anni di reclusione, attualmente quattro, mentre il massimo resta quello attualmente previsto, pari a dieci anni, e la multa è rideterminata in un importo da un minimo di 1.000 euro, anziché 927, ad un massimo di 2.500, anziché 2.000 euro.

L'articolo 6 del provvedimento interviene sul reato di rapina, per inasprire le pene. La pena della reclusione è elevata da quattro a cinque anni nel minimo, mentre resta fermo il massimo, fissato a dieci anni, per le ipotesi gravate e pluriaggravate, di cui rispettivamente al terzo e al quarto comma dell'articolo 628 del codice penale, e il provvedimento prevede un analogo inasprimento sanzionatorio. In particolare, per la rapina aggravata, la pena della reclusione è elevata nel minimo da cinque a sei anni e il massimo rimane sempre a venti anni, e la pena pecuniaria è rideterminata da 2.000 a 4.000 euro, anziché 1.290 e 3.098 euro come è oggi. Per le ipotesi pluriaggravate, la pena la reclusione è elevata nel minimo da sei a sette anni, il massimo rimane sempre a venti anni e la pena pecuniaria è rideterminata da 2.500 a 4000 euro, anziché, come è oggi, 1.538 e 3.098 euro.

Rammento, inoltre, che l'articolo 7 della proposta di legge in esame interviene sulla disciplina civilistica della legittima difesa dell'eccesso colposo, introducendo due ulteriori commi all'articolo 2044 del codice civile, che attualmente si limita ad affermare che non è responsabile chi cagiona il

danno per legittima difesa di sé o di altri. Con il nuovo secondo comma si specifica che, nei casi di legittima difesa domiciliare, è esclusa in ogni caso la responsabilità di chi ha compiuto il fatto. In tal modo la disposizione esclude espressamente l'ingiustizia che costituisce il presupposto di risarcimento del danno cagionato in presenza della causa di giustificazione, di cui all'articolo 52, secondo, terzo e quarto comma, del codice penale. In altri termini, l'intento della modifica è di fare in modo che l'autore del fatto, se assolto in sede penale, non debba essere in nessun caso obbligato a risarcire il danno derivante dal medesimo fatto. Il nuovo terzo comma dell'articolo 2044 del codice civile, invece, prevede che, nei casi di eccesso colposo, di cui all'articolo 55, secondo comma, del codice penale, al danneggiato è riconosciuto il diritto ad una indennità. Tale indennità dovrà essere calcolata dal giudice con equo apprezzamento, tenendo conto della gravità delle modalità realizzative e del contributo causale della condotta posta in essere dal danneggiato.

L'articolo 8 del provvedimento introduce, poi, il nuovo articolo 115-*bis* all'interno del Testo unico delle spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, per disporre l'applicazione delle norme sul patrocinio a spese dello Stato in favore di colui che sia stato assolto, prosciolto o il cui procedimento penale sia stato archiviato per fatti commessi in condizione di legittima difesa o di eccesso colposo di legittima difesa. Conseguentemente, l'onorario e le spese per il difensore, le spese per l'ausiliario del magistrato e per il consulente tecnico di parte dovranno essere liquidate dal magistrato in base alle disposizioni del predetto Testo unico. Con una deroga a tale disciplina, peraltro, la proposta di legge consente anche la liquidazione delle spese documentate e dell'indennità di trasferta spettante al difensore iscritto nell'albo di un altro distretto di Corte d'appello. È comunque fatto salvo il diritto dello Stato di ripetere le spese anticipate, qualora, a seguito di riapertura delle indagini o di revoca del procedimento, la persona sia, poi, condannata in via definitiva. Trattandosi di una disposizione onerosa, il comma 2 dell'articolo 8 provvede alla copertura finanziaria del nuovo articolo 115-*bis* del Testo unico delle spese di giustizia. A tale proposito rammento che, come rilevato dalla Commissione bilancio nel parere espresso in sede consultiva, si è reso necessario modificare la norma di copertura, facendo decorrere l'onere dall'anno 2019 e non dal 2018, come originariamente previsto, e adeguando di conseguenza la copertura finanziaria al corrente triennio 2019-2021.

Infine, sempre in tema di legittima difesa, segnalo che, attraverso una modifica all'articolo 132-*bis* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, l'articolo 9 della proposta in esame prevede che, nella formazione dei ruoli di udienza, debba essere assicurata priorità anche ai processi relativi ai delitti di omicidio colposo e di lesioni personali colpose, verificatesi in presenza delle circostanze di cui agli articoli 52, secondo, terzo e quarto comma, e 55, secondo comma, del codice penale.

Cari colleghi, noi siamo convinti che la maggior tutela dell'agredito possa avere un effetto deterrente contro le intrusioni, possa aumentare la sensazione di sicurezza di quanti temono aggressioni, possa tutelare meglio le vittime di intrusioni violente. Nel contempo, la riforma inserisce nell'ordinamento e nella vita quotidiana elementi di difesa privata che ci consentiranno di avere una società più sicura e più giusta. Lo diciamo come cittadini, come avvocati e come membri del Parlamento, che sono stati vicino ad alcune persone che hanno avuto la sventura di doversi difendere, che non l'hanno cercata, che hanno subito nelle loro abitazioni l'affronto di una aggressione ingiusta e che, per difendere se stessi e la propria famiglia, hanno dovuto uccidere un uomo, facendo qualcosa che nella loro vita mai avrebbero pensato di essere costretti a fare. Abbiamo assistito per anni inermi alle tragedie di queste persone, che, già provate dalla prima aggressione ad opera dei criminali, si trovano a subire una seconda punizione ad opera dello Stato, che li ha processati, per poi magari, dopo tanti, troppi anni, assolverli.

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire il relatore di minoranza, deputato Walter Verini.

WALTER VERINI, *Relatore di minoranza*. Grazie, Presidente. Il provvedimento che il Governo e la maggioranza hanno imposto all'attenzione del Parlamento, imposto di votare, e al Paese, secondo noi, di subire, rappresenta una vera e propria ferita costituzionale, giuridica e civile, e a nostro giudizio costituisce anche un rischio per la sicurezza dei cittadini, l'esatto contrario dei fini che vengono assicurati. Cercheremo di motivare questa affermazione.

Cominciamo con il ricordare, brevemente, intanto, alcuni giudizi che sono stati espressi su questo provvedimento, certamente più autorevoli del mio: “vi sono profili di illegittimità costituzionale, contiene gravi criticità, non può essere abbandonato il principio di proporzionalità, altrimenti non ci saranno più regole, si rischia di legittimare anche i reati più gravi, perfino l'omicidio, si rischiano distorsioni irrecuperabili e ci allarma un'eventuale liberalizzazione della vendita di armi, siamo contrari alla vendita delle armi nei supermercati”, queste sono parole di Francesco Minisci, Presidente dell'Associazione nazionale magistrati.

E ancora: “State discutendo di un disegno di legge irrazionale nelle premesse, irrealizzabile nelle sue dichiarate finalità, ingannevole nei confronti delle aspettative di giustizia dell'opinione pubblica, alla quale intendete rivolgervi”, Gian Domenico Caiazza, Presidente dell'Unione camere penali.

E ancora: “Se viene meno la proporzione tra offesa e difesa, noi torniamo alla legge del taglione, ma questa non può essere una regola di civiltà, non siamo nel Far West, che devo portare il cadavere di qualcuno e ricevere la taglia”, Raffaele Cantone, Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione.

Infine: “non è consentendo alle persone di armarsi e di sparare che si tutela la sicurezza dei cittadini, è solo un'illusione e una mancia politica per ottenere consenso”, Roberto Saviano.

Potremmo continuare, sono state tante le personalità, anche nelle nostre audizioni, personalità del mondo accademico, associazioni, che hanno stroncato sotto diversi profili questa proposta. Perché questa legge, in realtà, non risponde ad alcuna reale emergenza: si contano sulle dita di una mano, infatti, ogni anno, i casi che fanno sottoporre a indagine i cittadini che hanno reagito davanti a situazioni di minaccia, di rischio, reale o percepito. Negli ultimi anni, soltanto per uno o due di questi vi sono state condanne per eccesso colposo di legittima difesa, di questo stiamo parlando, di un problema che si vuole far passare come emergenza e che, invece, emergenza non è, se non nella percezione che si vuole indurre e che è stata indotta nel Paese, cavalcando paure, stimolandole con cinismo. Non si tratta di emergenza, perché le norme attualmente in vigore, come ci confermano i dati, già oggi garantiscono ampiamente quei cittadini che, davanti a un pericolo, a una minaccia, reagiscono per difendere se stessi e i propri familiari.

Il motivo della nostra contrarietà al testo si basa, infatti, anche su una considerazione preliminare, vale a dire che la modifica dell'attuale normativa in materia di legittima difesa si configura come un pericoloso inganno nei confronti dei cittadini, indotti a pensare che le norme attuali non funzionino. Non è così: la giurisprudenza - e citiamo come emblematica la sentenza recente della Cassazione sul caso Birolo, la sessione IV della Cassazione del 20 giugno 2018, n. 29515 - sta, infatti, già applicando in maniera autonoma i criteri valutativi dello stato di grave turbamento psichico nelle fattispecie di legittima difesa, determinando due conseguenze invocate dai sostenitori di questa nuova riforma che è al nostro esame: l'impunità dell'agredito e insieme l'esonerazione da responsabilità civile.

Non perché il fatto sia stato considerato lecito, la legittima difesa infatti è stata ritenuta solo putativa, ma perché il fatto illecito non è stato considerato colpevole. Sulla base del diritto vigente dal 1930, la sentenza in esame ha dunque raggiunto proprio i risultati, impunità ed esonero da responsabilità civile, cui mira, dice di mirare, questa riforma, e lo ha fatto senza collidere, senza frizione con i principi costituzionali. Questo dimostra, dunque, che, se c'è un ladro o un aggressore ferito o ucciso in seguito a una reazione, spetta, comunque, sempre al magistrato stabilire se questa reazione è proporzionata al pericolo subito, se il pericolo era reale e attuale, tenendo sempre presente che il cittadino, sia di giorno che tanto più di notte, se si trova davanti a un aggressore che lo minaccia, se può, se non è impietrito dalla paura, cerca di difendersi, e le leggi sono dalla sua parte.

Certo, è vero, in questi pochissimi casi si deve affrontare un'indagine, e ci mancherebbe che non fosse un'inchiesta accurata ad accertare i fatti. Non siamo, nonostante questa maggioranza, in un Paese ancora di barbarie giuridica, siamo in uno Stato civile, ma quasi sempre questa indagine necessaria in certi casi si conclude con un'archiviazione senza un rinvio a giudizio, e, quando rinvio a giudizio c'è, come abbiamo visto, in pochissimi casi, in quei pochissimi casi, c'è quasi sempre l'assoluzione in uno dei gradi di giudizio. E questo avviene, come dicevo, anche in base a una legge che è quella che, innestandosi sulle norme del codice Rocco, venne modificata appena poco più di dieci anni fa da un Governo di centrodestra il cui Ministro della giustizia era un rappresentante del partito della Lega, mi pare fosse il Ministro Castelli.

Qui si nasconde un altro aspetto del grande inganno che viene proposto. Anche con le nuove norme, a dispetto di quell'enfatico e pericoloso “la difesa è sempre legittima”, si sarebbe, come si è visto, sottoposti a indagini e, forse, anche eventualmente rinviati a giudizio. Le norme dunque già ci sono e funzionano, e garantiscono i cittadini che si trovano costretti a difendersi dai pericoli o che pensano davvero di difendersi dai pericoli. La maggioranza sa bene tutto questo, ma i 5 Stelle e il Ministro della giustizia si piegano a un *diktat* cinico del Ministro Salvini e della Lega, ingoiano questo sfregio alla Costituzione, questo incentivo alla diffusione delle armi. Questa difesa fai da te in cambio del fatto, magari, che l'altro partner di maggioranza ha ingoiato altre cose, come, per esempio, quelle norme pericolose imposte sulla prescrizione, che, oltre ad essere di assai dubbia civiltà giuridica, avranno l'effetto di rallentare i processi e di combattere con minore efficacia la piaga della corruzione.

Ma in nome di quello che viene chiamato “contratto” non si pensa all'interesse del Paese, ma ai *target* elettorali, per la verità in calo, specialmente per i 5 Stelle, come abbiamo visto recentemente anche in Abruzzo. Ognuno pensa alle proprie proposte identitarie, ai propri *totem*, che in questo caso parlano alle paure e alle insicurezze, che noi vogliamo, paure e insicurezze, davvero capire e affrontare, ma senza dare risposte pericolose, che rischiano, tra l'altro, di rendere il Paese meno sicuro. Cito un fatto di cronaca avvenuto proprio una decina di giorni fa nella mia regione, in una frazione nei pressi di una città che si chiama Todi: due tecnici Enel con un pulmino stanno girando per una frazione di quel paese per dei sopralluoghi. Il pulmino si ferma in un punto, i due tecnici scendono, da una casa si affaccia un signore, un quarantenne, e, pensando che quelli fossero dei malintenzionati, imbraccia un fucile da caccia e spara contro i ladri immaginari.

I colpi, per fortuna, sono andati a finire sul pulmino, ma avrebbero potuto colpire quei tecnici. La legge non è ancora in vigore, ma non è azzardato pensare che anche episodi come questi potrebbero moltiplicarsi, che cittadini inermi, che in vita loro hanno visto le armi soltanto al cinema, potrebbe essere influenzati dalle psicosi salviniane e decidere di armarsi, e, magari, trovarsi davanti, Dio non voglia, a rapinatori professionisti, aggravando i loro rischi e pericoli. E pensiamo, avviandomi a concludere, a quali gravissime conseguenze in caso di prevedibile, certa diffusione delle armi nel Paese potrebbero esserci in certi contrasti, banali liti familiari o condominiali.

Nei Paesi nei quali la diffusione delle armi rappresenta, oltre che un business, anche un intreccio affaristico con la politica, come negli Stati Uniti, gli omicidi, le stragi nelle scuole, i fatti di sangue sono cresciuti in maniera esponenziale, e sta crescendo nell'opinione pubblica l'impegno per limitare la diffusione delle armi da fuoco. Qui si fa il contrario: nonostante si voglia sostenere che non ci sia automatismo tra queste norme e la diffusione delle armi, questo automatismo c'è, ho citato prima dei pareri autorevoli. È implicito, è implicito, non si può negare il messaggio di difesa fai da te, quando si inserisce quel "sempre" nell'articolo 52, quando si dice che la difesa è sempre legittima; e fa effetto rileggere su queste cose alcune dichiarazioni di non molto tempo fa di qualche esponente di primo piano dei 5 Stelle. Ricordiamo cosa dicevano Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista appena tre anni e mezzo fa. Diceva Di Maio: la nostra società è sempre più inquieta, nelle case degli italiani alberga sempre più la paura, ma una cosa possiamo dircela. Uno Stato serio, consapevole delle sofferenze della sua comunità, non dovrebbe consentire a un singolo individuo di detenere le armi in casa. La detenzione di armi va ridotta drasticamente. Non siamo una società abbastanza serena per prenderci questi rischi. Togliamo le armi dalle case degli italiani.

E il secondo, Di Battista, rispondeva: bravissimo, Luigi, il dramma è sempre lo stesso, lo strapotere delle *lobby* delle armi, anche di quelle da fuoco. In USA si comprano nei supermercati, stiamo andando verso quel tipo di società, tutto va verso quella direzione. Il mercato che detta legge sugli uomini, il consumo sull'umanità. Ce la metteremo tutta per non permetterlo nel nostro Paese.

Insomma, ne è passata di acqua sotto i ponti, perché le posizioni sono, anche su questo punto, gravemente cambiate. E questa è una legge per noi sbagliata e pericolosa, che respingiamo *in toto* con grande convinzione, è uno spot elettorale. La sicurezza è una cosa seria: si difende, certo, con più uomini e più mezzi nelle strade, con più sorveglianza, videosorveglianza; si difende combattendo il degrado, specialmente nelle periferie sociali e urbane; si difende portando luce nei quartieri, luce fisica nel senso di illuminazione, ma anche e soprattutto luce sociale, luce culturale.

Dove c'è vita sociale, coesione, diffusione di strutture sociali e culturali, luoghi di incontro, strutture sportive, c'è più prevenzione, più deterrenza nei confronti della microcriminalità e della criminalità. Così uno Stato difende davvero i cittadini, non manda loro messaggi di paura e di fatto, checché venga detto, di implicito "alle armi, alle armi". C'è un solo punto, infine, condivisibile in questa legge, ed è il punto che riguarda il risarcimento dei cittadini che si trovano ad affrontare spese legali nel caso di indagine o giudizio a loro carico.

Ebbene, questo punto nasce da un'idea del PD e da un nostro emendamento nel provvedimento che discutemmo e approvammo proprio qui, alla Camera, nella scorsa legislatura. Si definiva un principio in caso di archiviazione o assoluzione; nel caso, insomma, in cui venga riconosciuta la legittimità della difesa, cosa che avviene - ripetiamo - per il 99 per cento delle volte. Allora, può essere giusto che lo Stato venga incontro con il pagamento delle spese al cittadino che si è dovuto difendere. Ma questo è l'unico punto che contiene una certa serietà in un provvedimento pericoloso.

Inoltre, anche la questione del "grave turbamento", che voi inserite nell'articolo 55 con un secondo comma aggiuntivo, contestualmente a quel "sempre", che invece inserite nell'articolo 52, secondo comma, in questo contesto appare rischiosa e da respingere con decisione. Nella formulazione che noi proponemmo e votammo più di un anno fa c'era questo riferimento come segnale ulteriore di comprensione verso il cittadino aggredito - anche se avrebbe dovuto essere e dovrebbe essere una perizia a valutare la gravità del turbamento - ed era una sorta di indirizzo interpretativo del magistrato. Ma in questo vostro contesto, nel quale la difesa è sempre legittima, anche quando un ladro scappa e magari qualcuno gli spara alle spalle, aggiungere anche questo elemento significa veramente dare un segnale che appesantisce ulteriormente la gravità della vostra scelta.

È per questi motivi, Presidente, che con questa relazione di minoranza esprimiamo il nostro dissenso radicale sui contenuti di questa proposta (*Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire il relatore di minoranza, deputato Federico Conte.

FEDERICO CONTE, *Relatore di minoranza*. Grazie, Presidente. La proposta di legge che ci avviamo a discutere è una proposta bandiera della Lega; esprime sicuramente la cifra più demagogica della sua politica securitaria, che fonda sulla paura spesso più percepita che reale: se badiamo alle statistiche sugli omicidi, ad esempio, l'Italia è all'ultimo posto in Europa per la ricorrenza del delitto più efferato. Su questa paura, dicevo, si costruiscono proposte rassicuranti di pacificazione, tipiche della più tradizionale cultura populista di destra. Convergono su questa proposta di legge gli interessi, le attenzioni e la spinta politica degli altri soggetti del centrodestra. Infatti, questa proposta di legge ha una funzione: dà un'occasione di *rassemblement* del centrodestra in Italia. Sono in corso, del resto, elezioni regionali in cui la Lega è alleata con i partiti del centrodestra, siamo alla vigilia delle elezioni europee e questo sarà argomento di grande discussione.

Si tratta, Presidente, di una riforma a costo zero, di quelle che si fanno senza dover mettere mano al portafoglio e che, però, hanno un impatto mediatico importante e che, se ben gestite, possono realizzare risultati in termini di consenso ben maggiori di qualsiasi azione legislativa o azione di governo che mette in campo, ad esempio, il MoVimento 5 Stelle. È un po' come il “decreto sicurezza” per le politiche migratorie: interviene senza dover smuovere l'assetto socio-economico del Paese e realizza un grande risultato mediatico e un grande risultato elettorale. Affermerà, anche in questo caso, la *leadership* di Matteo Salvini.

È una riforma che non interviene su un'esigenza sociale reale perché la statistica che riguarda la legittima difesa è una statistica rassicurante in termini quantitativi, addirittura irrilevante, ma lo è anche rispetto agli esiti perché è rarissimo il caso in cui chi ha agito effettivamente in una condizione che giustifica la sua azione non venga poi assolto per aver agito in stato di legittima difesa.

Non è soltanto, però, una riforma inutile: è una riforma pericolosa, perché introduce e slatentizza nella nostra società un concetto molto preoccupante, cioè che la difesa non sia prerogativa dello Stato, che la garanzia della sicurezza non sia una funzione pubblica, ma possa essere gestita in maniera privatistica. La giustizia fai da te è l'anticamera di un fenomeno molto più ampio che riguarda le politiche sociali nel nostro Paese e che riguarda la gestione, da parte dello Stato, delle regole della convivenza civile. Evoca l'uso delle armi, che adesso verranno autorizzate in casa e il cui uso verrà legittimato in una casistica molto ampia e in poco tempo - passerà non molto - potranno essere utilizzate anche per strada.

Come sempre avviene, obiettivi di politica giudiziaria non opportuni si realizzano attraverso forme legislative inadeguate e l'intervento legislativo che stiamo discutendo ne dà la prova chiara. Infatti, si caratterizza in due forzature normative e giuridiche: si introduce, al secondo comma dell'articolo 52, un avverbio, “sempre”, che ha la funzione di stabilire o ha l'aspirazione, che io spero e credo verrà presto resa vana dall'intervento del giudice delle leggi, di stabilire una presunzione assoluta, *iuris et de iure* come viene definita, addirittura rendendo più rigida quella già introdotta dal legislatore del 2006 che, appunto, è una presunzione relativa e che può essere smentita, cioè una presunzione *iuris tantum*, così la definiscono i giuristi.

Qual è questa presunzione? Che è sempre proporzionata la difesa svolta nel proprio domicilio e non può essere, cioè, sindacata e messa in discussione dal giudice l'idea che ci sia un'adeguata relazione tra l'aggressione e la difesa. Si tratta, evidentemente, di una presunzione assoluta illegittima, perché tali sono considerate dalla giurisprudenza costituzionale quelle che trovano smentita nella realtà, quelle che non corrispondono all'*id quod plerumque accidit* e questo per una ragione semplice, Presidente: una presunzione legale che viola il principio di uguaglianza, che è un principio costituzionale che ci impone di normare in maniera uguale situazioni analoghe, può essere derogata soltanto se è ragionevole che ciò avvenga, ma non è ragionevole farlo quando si tratta di una presunzione irragionevole. Sembra un gioco di parole, ma evidentemente fonda una novella normativa che non trova giustificazione e che viola per questo il parametro di legalità costituzionale individuato all'articolo 3 della nostra Costituzione.

La presunzione che si introduce al quarto comma ne è poi il *pendant* dal punto di vista del secondo tradizionale requisito della legittima difesa, quello della necessità: una difesa è legittima se è necessaria. E anche qui abbiamo una fonte normativa di livello superiore, l'articolo 2 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che noi sappiamo essere per le nostre leggi parametro di verifica della costituzionalità per il filtro introdotto con l'articolo 117 della Costituzione. Cosa dice questo articolo? Dice che la forza letale, il ricorso alla forza letale è giustificato solo quando è assolutamente necessario, solo quando è assolutamente necessario. La seconda presunzione assoluta che si vuole introdurre con il quarto comma, quella che più che presumere elimina il requisito della necessità di difendersi, non ci dice questo perché riferisce la reazione, la giustificazione della reazione, non più all'aggressione del bene dell'incolumità propria o altrui, pure messi in discussione nel mentre si attentano i beni privati del soggetto che subisce il furto in casa o l'intrusione in casa, ma si riferisce esclusivamente e anticipatamente all'intrusione, sostanzialmente alla violazione di domicilio e, quindi, a un attentato che riguarda solo e soltanto i beni, anticipando la soglia di reazione e anticipando la difesa in maniera tale che essa più che una reazione diventa un'aggressione, tanto che molti giuristi hanno parlato di legittima offesa più che di legittima difesa. Ritorna qui una certa impostazione politica tipica della destra sovranista, potremmo dire, che fonda dal teorema e dal postulato della inviolabilità del domicilio la sua ragion d'essere.

Non mancano contraddizioni in questa proposta normativa e del resto come spiegarci altrimenti, se non in termini antinomici sul piano logico, prima ancora che sul piano giuridico, l'idea di garantire l'impunità di chi agisce al di fuori dei parametri di proporzionalità, necessità e di attualità del pericolo con una diversa e nuova formulazione dell'eccesso colposo? L'eccesso colposo riguarda i casi in cui si è derogato ai parametri di azione. Ma se questi parametri sono stati eliminati con due presunzioni legali, che ragione ha il legislatore di preoccuparsi nuovamente dell'eccesso colposo?

È evidentemente una contraddizione in termini, salvo il caso che la preoccupazione ipocrita del legislatore non sia di mettere un altro paletto difensivo sotto altro aspetto dell'ordinamento giuridico per la preoccupazione che la forzatura normativa, posta in essere con l'articolo 52, venga presto debellata dall'intervento del giudice delle leggi e nel fare questo compie un'azione addirittura peggiore di quella iniziale perché prova a coprire l'azione di chi ha agito fuori dalle ragioni giustificative che tutti gli ordinamenti nazionali pongono a base del ricorso alla forza letale con riferimento a due situazioni tra di loro eterogenee. Una è oggettiva, la minorata difesa, tra l'altro invocando un'aggravante laddove evidentemente sarebbe più corretto vedere il ragionamento dal punto di vista delle attenuanti, minorata difesa che si attaglia a casi e a modalità dell'azione che fanno pensare poi a un giudizio di proporzionalità che rientra per la finestra. E l'altra situazione è soggettiva: il "grave turbamento", un generico grave turbamento. Che cosa sia poi il grave turbamento è difficile dirlo, perché possiamo andare dalla paura all'esasperazione, dall'ansia alla disperazione: sono graduazioni della percezione soggettiva dell'azione che evidentemente devono essere tenute in considerazione ma sono di difficile apprezzamento. La situazione soggettiva evoca

però la scriminante putativa che pure nel nostro ordinamento è già presente. Mi pare questa veramente una spia della cattiva coscienza del legislatore come del resto la norma civilistica che vuole privare chi ha perso la vita dei suoi cari, dei suoi aventi causa di qualsiasi forma di tutela della vita stessa: infatti immaginare di eliminare anche il diritto al risarcimento per chi è stato ucciso da chi ha agito comunque in una condizione di eccesso colposo, seppure scriminato, peraltro senza distinguere tra chi ha effettivamente agito in stato di legittima difesa e chi, invece, si è semplicemente agevolato di una presunzione legale, quindi forzata in termini assoluti, mi pare assolutamente al di fuori dei parametri dell'articolo 3 della Carta costituzionale.

Fa sorridere addirittura l'idea di poter compensare l'invocazione che evidentemente si sospetta - mi pare questo un lavacro di coscienza per il legislatore - compensare chi è stato ucciso da chi ha invocato, probabilmente non veritariamente, una condizione di suggestione dovuta allo stato di pericolo e al grave turbamento da esso determinato, con un indennizzo, con la finale e definitiva sperequazione di situazioni tra di loro assolutamente omogenee.

Vi è poi il solito consueto, dannatamente inutile, rincaro delle pene che ormai, ad ogni provvedimento che entra in quest'aula, viene utilizzato per mera comunicazione politica e che di certo non rende il provvedimento migliore di quello che si è sin qui detto e, da questo punto di vista, esprimo in questo passaggio il mio dissenso rispetto al relatore di minoranza del Partito Democratico. Né il provvedimento migliora per il fatto che si preveda, per coloro che vengono indagati per reati poi scriminati dalla legittima difesa, la rifusione delle spese di giustizia. Mi viene da chiedere perché mai loro sì e un altro cittadino accusato ingiustamente di un qualsiasi altro crimine no.

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire il rappresentante del Governo, sottosegretario Morrone.

JACOPO MORRONE, *Sottosegretario di Stato per la Giustizia*. Non intervengo adesso.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il deputato il deputato Enrico Costa. Ne ha facoltà.

ENRICO COSTA (FI). Grazie, Presidente. Devo dire che non è la prima volta che la Camera è chiamata a discutere e affrontare il tema della legittima difesa. Non è la prima volta nella legislatura in corso perché, soprattutto in Commissione, avevamo iniziato ad affrontare il tema, né è la prima volta se consideriamo anche la legislatura passata. Ma innanzitutto chiediamoci perché è necessaria una legge sulla legittima difesa, perché mi sembra, ascoltando le relazioni di minoranza, che sia emerso il dubbio sull'esigenza che la normativa attuale, la normativa esistente, debba essere modulata o meglio affrontata. Innanzitutto mi richiamo alla discussione della scorsa legislatura quando anche i rappresentanti del Partito Democratico avevano votato convintamente un testo di legge diverso rispetto all'attuale, con ciò riconoscendo evidentemente l'esigenza di mettere mano alla normativa.

Mettere mano a questa normativa non è semplice e ricordiamo che, nel 2006, già il Parlamento si interrogò sull'esigenza di meglio modulare la norma sulla legittima difesa e ricordo anche che, dopo l'intervento legislativo, ci furono titoli di giornali altalenanti. Da una parte, soprattutto la Lega Nord che riteneva che con questo intervento non ci sarebbero più stati dubbi normativi e interpretativi, dall'altra alcune forze, soprattutto di sinistra, che invocavano il *Far West*. Ebbene, nessuna delle due cose: da una parte non si è risolto quello che si pensava che dovesse essere risolto, dall'altra non c'è stato il *Far West*.

Oggi mi sembra di rivedere un po' lo stesso scenario: da una parte una relazione molto netta nell'evidenziare come, con la proposta di legge, non ci saranno più dubbi; dall'altra una posizione

diametralmente opposta. Allora, chiediamoci perché è necessaria una legge innanzitutto. Penso che sia necessaria una legge perché sono cambiate tante cose, soprattutto nella pelle di una criminalità che, venti-trenta anni fa era molto diversa ed era rappresentata, soprattutto nel furto in abitazione, dal cosiddetto “topo d'appartamento”: quasi sempre chi entra in casa sapendo che non ci sono i proprietari; chi entra in casa e, se sente un rumore, scappa; chi entra in casa e, se si accende una luce, scappa.

Oggi la criminalità è completamente diversa: ci sono bande criminali organizzate che entrano di notte sapendo che in casa ci sono i proprietari e sono pronti a neutralizzarli. Non scappano. Cambia completamente l'approccio. Se andiamo a vedere quanti furti in abitazione evolvono in rapine, il rapporto tra furto in abitazione e rapine evidenzia numeri che sono preoccupanti ma soprattutto, di fronte a questi casi di cronaca che non sono solo casi di cronaca, devo dire, ma è un filo conduttore di un certo tipo di criminalità, di fronte a situazioni di tal genere ovviamente la percezione, lo stato d'ansia, il timore di chi si trova in casa è un timore completamente diverso; è uno stato d'animo completamente diverso. Quindi dobbiamo tenere conto di questo: il legislatore deve porsi la domanda e fare una riflessione su questo diverso stato d'animo. In sostanza chi sente i ladri in casa percepisce il rischio forte di un pericolo per la sua incolumità, per il rischio di un pericolo per la sua persona. Un tempo forse era meno così, perché il ladro nel novantanove per cento dei casi scappava.

Quindi, oggi ritengo che l'intervento normativo parta da una considerazione: ogni furto in abitazione è una potenziale rapina in abitazione. Nel momento in cui c'è una minima reazione, c'è una minima attenzione da parte dei proprietari, c'è l'evoluzione in rapina.

Sui furti in abitazione faccio un'altra considerazione: tanti dicono che i furti in abitazione diminuiscono e voi fate una legge per la legittima difesa. Ecco, io devo dire che la potenzialità criminale e di *escalation* verso la rapina dei furti in abitazione, anche se sono di meno - ma, attenzione, sono di meno quelli denunciati - ha una portata di rischio molto maggiore e tale portata di rischio ovviamente si trasferisce sullo stato d'animo, sulla sensibilità e sul timore delle persone che si trovano in casa. Queste sono le ragioni che portano all'esigenza di legiferare.

Penso che il legislatore debba porsi questa esigenza, altro è poi vedere come si legifera. Quindi, l'esigenza noi la condividiamo, la dividevamo nella scorsa legislatura. Anzi, devo dire abbiamo sollecitato e stimolato molto il Parlamento ad intervenire, e l'abbiamo fatto anche in questa legislatura. La prima proposta di legge non so se sia stata quella della Gelmini o quella di Molteni, comunque sono arrivate insieme, e il gruppo di Forza Italia è stato il primo a chiedere la calendarizzazione, in quota di opposizione, di questa proposta legge.

Ovviamente si scatena una contraddizione tra la portata criminale di coloro che entrano e violano un domicilio con ovviamente intenti predatori e il percorso, l'iter, il procedimento a cui è sottoposto, cui sarebbe sottoposto colui che si difende, con degli effetti paradossali, perché questa norma, che doveva risolvere tutto nel 2006, viene applicata in un certo modo in determinati circondari e in modo completamente diverso in altre situazioni, quindi abbiamo una giustizia amministrata a macchia di leopardo. Lo stesso comportamento di colui che si difende in casa propria, in determinati tribunali non prevede quasi neanche l'iscrizione nel registro degli indagati, in altri tribunali c'è l'iscrizione ma l'immediata archiviazione, in altri tribunali c'è l'iscrizione, non c'è l'archiviazione, ma c'è magari la conclusione indagini e si esce dopo la conclusione indagini; in alcuni casi c'è l'udienza preliminare e viene prosciolto in udienza preliminare, in altri casi deve finire in Cassazione. Devo dire che l'evoluzione, l'esito, è sempre lo stesso: il proscioglimento, quasi sempre c'è il proscioglimento.

Allora, mi chiedo: non è possibile stabilire da parte del legislatore una norma che dia delle linee, dei criteri di valutazione puntuali e precisi per cui questo iter, questa progressione che deve subire colui che si è difeso in casa propria possa essere anticipata, che la verifica possa essere anticipata? Noi abbiamo pensato che questo si potesse concretizzare cambiando anche la pelle alla legittima difesa, attraverso il cosiddetto diritto di difesa; il diritto di difesa alla fine non è altro che una puntuale e precisa inversione dell'onere della prova. Oggi quello che viene commesso da parte di chi si difende in casa propria è un fatto considerato dall'ordinamento illecito ma perdonato, ma perdonato tra virgolette, perché si ritiene che lo Stato avrebbe dovuto proteggere quella persona, non lo ha fatto, quindi questa persona si è difesa e lo Stato la perdona. Per noi il processo è diverso: c'è un diritto naturale a tutelare la propria incolumità, a tutelare la propria abitazione, quindi è l'accusa che deve dimostrare che manca la causa di giustificazione, non è la persona che si difende in casa propria a dovere fare esattamente l'opposto, a subire un processo e a dimostrare che sussiste la causa di giustificazione. È un ribaltamento, e devo dire che il provvedimento all'esame oggi del Parlamento fa un primo passo verso questo, ma non lo scrive, lo lascia aleggiare e lo lascia ovviamente all'interprete. Noi questo tema dell'inversione dell'onere della prova avremmo voluto che fosse scritto nero su bianco, abbiamo presentato degli emendamenti, perché quel vorrei scrivere ma non posso, perché il contratto di governo non mi consente di scriverlo, però è chiaro, c'è un indirizzo, si capisce tra le righe, non è sufficiente. Anche nel 2006 c'erano alcune cose che si sarebbero dovute comprendere tra le righe, ma tra le righe non si comprendono. Vi faccio un esempio, che non tocca il tema della legittima difesa ma il tema delle denunce: diciamo che ci sono 200 mila furti in abitazione, però diciamo sempre che sono solo quelli denunciati, che ce ne sono molti di più, e perché non si denuncia? Non si denuncia perché, se chiediamo a quelli che hanno subito dei furti in abitazione, dicono: tanto cosa vuoi che facciano? È solo una burocrazia, perdere del tempo. È chiaro che, se mi hanno rubato i documenti, devo fare la denuncia, perché così posso avere il duplicato, ma se non mi hanno rubato i documenti lascio stare.

Allora, è stata introdotta, nel provvedimento di riforma del processo penale della scorsa legislatura, una norma che io ritengo molto significativa, cioè che laddove c'è una denuncia, anche contro ignoti - prevista anche per il furto in abitazione e per altri reati - e quando questa denuncia viene archiviata, si debba mandare un avviso alla persona che ha fatto la denuncia dicendo: ti comunico che intendo archiviare. Ciò indipendentemente dal fatto che questa persona abbia chiesto di essere informata in caso di archiviazione, automaticamente. Questo è un elemento significativo, perché consente alla persona di avere l'accesso al fascicolo, di sapere che si vuole chiudere quell'inchiesta e di andare a vedere cosa si è fatto come indagini, quali indagini ha svolto la polizia giudiziaria, se ha fatto delle verifiche, ha fatto delle intercettazioni, ha fatto degli incroci, ha verificato se tanti casi corrispondessero allo stesso schema. Comunque, c'è un rapporto con il cittadino, e soprattutto c'è anche uno stimolo nei confronti degli inquirenti ad agire, perché ci sarà qualcuno che vaglierà, e non saranno delle archiviazioni con il ciclostile contro ignoti dicendo che non si è potuto fare nulla. Ebbene, sapete come stanno interpretando alcune procure questo avviso? Come un onere burocratico. Si dice: come, noi archiveremmo velocemente, invece dobbiamo fare tutte le notifiche alle persone che hanno subito il furto, perdiamo un sacco di tempo; è molto più semplice indirizzare la polizia giudiziaria e fare, attraverso qualche procura generale, indirizzi alla polizia giudiziaria dicendo: quando raccogli la denuncia scrivi anche che si rinuncia alla comunicazione. Sta accadendo questo. Quindi, ciò semplicemente per dire: attenzione, nel momento in cui si fa una norma, se non la si scrive in modo chiaro, c'è il rischio che venga interpretata e che questa norma venga depotenziata. Io presenterò un ordine del giorno sul tema delle denunce e sul tema delle note di indirizzo alla polizia giudiziaria su questo tema - invito anche il Governo a prenderne nota - perché ritengo inaccettabile che si usino questi *escamotage* per disinnescare la portata normativa, gli stessi *escamotage* che sono stati utilizzati per disinnescare la portata normativa della legge del 2006. Quindi, invito ovviamente i relatori e il Governo a prendere in considerazione un emendamento, puntuale, preciso, che in questa legge sulla legittima difesa prevede l'inversione

dell'onere della prova, scriviamolo nero su bianco. Mi rendo conto che c'è un “vorrei ma non posso” nell'ambito della maggioranza, però non stupiamoci, poi, che, se non scriviamo questa frase in modo puntuale, troveremo poi delle persone che si sono difese in casa propria chiamate ad affrontare tutto l'iter processuale e a dover dimostrare la presenza della causa di giustificazione. Con l'inversione, questo non si realizzerebbe.

In ogni caso, il gruppo di Forza Italia voterà a favore di questo provvedimento, ma voterebbe a favore con ancora più convinzione se fosse approvato almeno questo emendamento. Altri emendamenti devo dire ci sono e sono migliorativi del testo, quelli sul tema dell'indennizzo e altri ancora; però, io penso che questo sia un elemento per trasferire nero su bianco quella che mi pare sia la volontà prevalente del legislatore in quest'Aula (*Applausi dei deputati del gruppo Forza Italia-Berlusconi Presidente*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la deputata Ingrid Bisa. Ne ha facoltà.

INGRID BISA (LEGA). Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, membri del Governo, prima di entrare nel merito del mio intervento vorrei rispondere al collega Verini, che parla di psicosi salviniane, di affari con il mercato delle armi: io sinceramente rimango sbigottita di queste parole, e vorrei ricordare al collega che siamo nella XVIII legislatura e questa norma è volta unicamente a tutelare i cittadini che, da vittime, si vedono condannare dalla magistratura e passano per carnefici.

I giorni scorsi ho incontrato una persona che mi ha detto: se quel giorno avessi potuto, avrei reagito e mi sarei difeso. Subito non capivo a cosa si riferisse; poi, parlando, ho compreso che aveva subito l'intrusione in casa di persone, per così dire, poco raccomandabili. L'avevano imbavagliato, minacciato di portarlo in altro luogo per sequestrarlo, e ad ogni frase che concludeva mi diceva come un mantra: se quel giorno avessi potuto mi sarei difeso. Mi ha spiegato quel blocco nella sua non reazione: la consapevolezza che una reazione l'avrebbe portato dalla parte del torto l'ha bloccato; da vittima sarebbe passato a carnefice, e lui non voleva questo; e, allora, quel blocco l'ha portato a subire i colpi, i calci dei malviventi.

Mentre mi raccontava la sua esperienza sentivo, ancora a distanza di anni, la presenza dell'angoscia, mista a rabbia, di una persona che chiede aiuto con tutto il profondo della propria anima; aiuto che fino ad ora gli è stato negato, perché quei Governi che, fino a poco tempo fa, hanno guidato questo Paese e che hanno profuso parole di solidarietà l'hanno lasciato solo nella paura, lui come tanti altri che talvolta si sono trovati nella condizione di doversi difendere dalla vile aggressione e da uno Stato miope.

Ma la frase che mi ha strappato un sorriso è stata: non mollate, tenete duro. Queste parole mi hanno confermato, per l'ennesima volta, che stiamo andando nella direzione giusta, perché la Lega è tra la gente e con la gente.

Gli ho spiegato che nelle modifiche effettuate all'articolo 52 del codice penale non sarà più punito chi ha commesso il fatto per difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta; nei casi previsti dall'articolo 614, primo e secondo comma, sussiste quindi sempre il rapporto di proporzione, se taluno usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo per difendere la propria incolumità, l'altrui incolumità, i beni propri o quelli altrui, quando vi è pericolo d'aggressione.

L'ulteriore novità che ho spiegato è che la difesa è sempre legittima, anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale. Poi mi fermava, e mi diceva: non mollate. Quindi, riprendevo, spiegando che

agisce sempre in stato di legittima difesa colui che compie un atto per respingere l'intrusione posta in essere con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica da parte di una o più persone. Obiettivo duplice della norma è, quindi, la piena libertà di autotutela in ambito domiciliare, da un lato, la piena garanzia di non essere sottoposto a processo, dall'altro.

L'ostacolo da abbattere per raggiungere l'obiettivo è stato - siamo sinceri - la discrezionalità residua lasciata ai giudici. Con la norma sono stati ben chiariti i confini entro i quali i magistrati dovranno svolgere l'attività e l'oggetto oltre il quale non potranno spingersi, la fase delle indagini preliminari in cui viene verificata l'intrusione nel domicilio abitativo o professionale: lì il giudice si dovrà fermare. Non potrà valutare alcunché delle circostanze, delle modalità, delle condotte di chi si è introdotto e di chi ha agito per respingere l'intrusione e, di conseguenza, non potrà che disporre l'archiviazione del procedimento. La legittima difesa infatti, come chiaramente si legge dalla formulazione del primo comma dell'articolo 52 del codice penale, racchiude la regola generale, ossia la necessità di porre in essere la reazione difensiva rispetto ad una condotta aggressiva, l'esistenza di un pericolo attuale.

Quindi, a conclusione della chiacchierata, a questa persona ho detto: con questa norma che stiamo esaminando in Aula più nessuno dovrà aver paura di difendersi in casa propria. Noi non molliamo, la Lega non molla (*Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la deputata Lucia Annibali. Ne ha facoltà.

LUCIA ANNIBALI (PD). Presidente, colleghi, Governo, oggi l'Aula discute la riforma della legittima difesa, l'ultimo dei provvedimenti manifesto in ordine di tempo di questo Governo e di questa maggioranza.

Ancora una volta, nonostante le numerose audizioni in Commissione, in particolare al Senato, sono state disattese le indicazioni pervenute da tutti i soggetti ascoltati: magistrati, avvocati, professori universitari, persino associazioni, i quali tutti, in particolare, hanno ribadito la necessità di mantenere il criterio di proporzionalità tra offesa e difesa, criterio che invece viene meno con la modifica proposta all'articolo 52 del codice penale.

Una prassi ormai consolidata, quella di non tenere in alcun conto il parere espresso dagli esperti, a giudicare dall'iter degli ultimi provvedimenti in materia di giustizia.

Avete anche rifiutato qualsiasi tipo di confronto costruttivo intentato dal Partito Democratico e oggi proponete un provvedimento che introduce principi che non possono essere da noi condivisi.

Il vero motivo del vostro atteggiamento di chiusura è ben evidente: di questa legge non c'è alcuna necessità reale, se non quella della propaganda; si tratta di un trofeo da agitare alle prossime elezioni, ma è una riforma, questa, che avrà effetti negativi, oltre che sul piano giuridico, anche su quello culturale.

Dal punto di vista giuridico non c'è, infatti, alcun vuoto normativo da colmare. Oggi la legittima difesa è un istituto già regolato dall'articolo 52 del codice penale, che stabilisce con chiarezza i requisiti in presenza dei quali è esclusa la punibilità per la legittimità della difesa, ossia a dire: l'esistenza di un diritto da tutelare proprio od altrui, la necessità della difesa, l'attualità del pericolo, l'ingiustizia dell'offesa, il rapporto, appunto, di proporzione tra la difesa e l'offesa; tutti i principi, questi, di civiltà giuridica propri di un ordinamento penale liberale e democratico.

Ricordo, peraltro, che le maglie della legge sono già state allargate per volontà della Lega, con l'approvazione della legge n. 59 del 2006, per effetto della quale sono stati aggiunti due nuovi commi destinati ad ampliare i limiti e a regolamentare l'esercizio dell'autotutela nel domicilio privato, in altri luoghi di privata dimora e nei luoghi nei quali viene esercitata un'attività commerciale, professionale imprenditoriale, la cosiddetta legittima difesa domiciliare.

Già oggi, quindi, chi è costretto a difendersi in casa propria da un pericolo reale, da una minaccia a sé e ai propri familiari vede giustamente la propria posizione archiviata o comunque viene assolto nel processo per legittima difesa. Questa riforma, quindi, non è necessaria, perché la legge regola già in maniera adeguata tutte le ipotesi di legittima difesa.

Ma veniamo al testo. In particolare, l'articolo 1 modifica, come detto, il secondo comma dell'articolo 52 del codice penale, precisando che, in caso di violazione di domicilio, si considera sempre sussistente il rapporto di proporzionalità tra difesa e offesa.

Il nuovo testo aggiunge, poi, un ulteriore comma all'articolo 52, per il quale è sempre in stato di legittima difesa chi, all'interno del domicilio e nei luoghi ad esso equiparati, respinge l'intrusione posta in essere da parte di una o più persone con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica.

Il provvedimento in esame, in sostanza, eleva la legittima difesa da scriminante a una sorta di pretesa punitiva per chiunque osi violare il domicilio, determinando in maniera automatica effetti rischiosi sulla coerenza del sistema giudiziario, eliminando la discrezionalità del giudice e aprendo la strada a presunzioni assolute e generalizzate, che potrebbero rivelarsi pericolose. Si mina, così, alla base un principio fondamentale di civiltà giuridica e cioè che la necessità di difendersi non si tramuti in offesa, ritorsione, persino vendetta. E, come evidenziato dall'Associazione italiana dei professori di diritto penale, si passa dal diritto di legittima difesa al diritto di difesa.

L'obiettivo di questa legge, in sostanza, è quello di impedire che la vittima, che abbia reagito sparando, ferendo o uccidendo, per esempio, un rapinatore che si è introdotto in casa, debba essere indagata per il reato commesso. La nuova legge vuole sottrarre, infatti, del tutto al giudice il compito di valutare la proporzione tra offesa e difesa, stabilendo che, in caso di violazione di domicilio, la reazione è sempre legittima. Ma la verità è che l'intervento del giudice è ineliminabile. In un Paese democratico, soltanto un giudice può verificare l'esistenza effettiva di un'intrusione e accertarsi dell'identità e del ruolo della persona uccisa, che può essere certamente un ladro, ma può essere anche, ad esempio, un vicino di casa.

Così come, va detto, l'avverbio “sempre” non cambia nulla sul piano tecnico-giuridico, al contrario, l'aggiunta dell'avverbio “sempre” conferma, una volta in più, che per valutare tutte le ipotesi, cioè tutti i casi concreti che accadono e, quindi, da quello che spara da un metro, che spara di spalle, che spara dal giardino, che spara dal secondo piano, comunque sarà necessario un procedimento penale. L'obiettivo dichiarato e sbandierato di queste riforme è, dunque, un obiettivo irraggiungibile, lo definirei piuttosto un inganno, dal momento che non esiste riforma alcuna che possa assicurare che non verranno svolti accertamenti sulle circostanze in cui è avvenuto un fatto delittuoso, perché non sono possibili automatismi, stante, se non altro, il principio costituzionale della obbligatorietà dell'azione penale.

Peraltro, dai dati trasmessi al Ministero della Giustizia si evince che i procedimenti definiti in dibattimento nei tribunali italiani dal 2013 al 2016 sono stati dieci per la legittima difesa e cinque per eccesso colposo di legittima difesa. I casi, dunque, di cittadini finiti sotto processo per

accertamento di legittima difesa sono stati, e sono, pochissimi e nella maggior parte dei casi i giudici hanno stabilito l'archiviazione. Per loro il processo, quindi, non è mai neppure iniziato.

Quello che cambia davvero, invece, è l'atteggiamento psicologico del cittadino a cui si dice: armati e difenditi come vuoi, perché per noi è sempre legittimo, senza dire, però, a quello stesso cittadino che poi verrà inevitabilmente iscritto nel registro degli indagati.

La strumentalità di questa riforma, allora, è del tutto evidente, perché, come dimostrato, non appare giustificata né dall'urgenza, né dai numeri, né dall'esito dei processi. Sul piano ideale e comunicativo, la riforma viene giustificata ricorrendo ad argomentazioni certamente suggestive, ma che si pongono in pieno contrasto con il dettato costituzionale e con i principi sovranazionali. A rilevare i profili di legittimità costituzionale - lo ha ricordato anche prima il collega Verini - è stato, tra gli altri, il presidente dell'Associazione nazionale magistrati, Francesco Minisci, durante la propria audizione alla Camera. Per Minisci, la riforma della legittima difesa contiene gravi criticità. Non può - dice Minisci - essere abbandonato il principio di proporzionalità, altrimenti non ci saranno più regole né confini, si rischia di legittimare anche i reati più gravi, perfino l'omicidio.

Inoltre, una simile impostazione delegittima il ruolo delle forze di polizia. L'attuale proposta, una volta approvata, rischia infatti di incentivare la difesa privata, l'uso delle armi, il mancato ricorso alla polizia e, quindi, alla giustizia. Voi rispondete a tutti coloro che hanno subito o rischiano di subire furti o rapine o che si sentono impotenti di fronte alla criminalità con un messaggio pericoloso: lo Stato tira i remi in barca e sulla sicurezza lascia fare a voi, ai cittadini; una scelta, questa, senz'altro irresponsabile.

Ma arriviamo agli altri aspetti preoccupanti legati a questa legge, *in primis* una corsa alla detenzione di armi. Più armi in circolazione renderanno la società più insicura, con il rischio che persone non esperte e non dedite ad attività criminali possano usare impropriamente un'arma. Il maggiore ricorso alle armi riguarderà anche chi commette attività delittuose; è, infatti, ragionevole pensare che di fronte ad un più alto rischio di dover affrontare persone armate, anche i ladri, a loro volta, si armeranno con maggiore facilità.

È altresì chiaro, infine, come la percezione di un più facile ricorso alle armi ne determinerà, in generale, un uso improprio, pericoloso, inutile, perfino mortale. Su questo punto voi continuate a ribadire che la difesa sempre legittima non porterà ad una corsa alle armi, ma è davvero difficile credervi. La foto del Ministro dell'Interno con un fucile in mano per far felici i lobbisti delle armi, mentre promette loro, ancora una volta, la riforma della legittima difesa, pare, senza ombra di dubbio, smentirvi.

L'assunzione delle misure da voi proposte non trova giustificazione nemmeno in termini di sicurezza. I dati Istat ci mostrano che le rapine in esercizi commerciali sono in costante calo nell'ultimo decennio e che nelle abitazioni sono tornate al livello di dieci anni fa. Sono più che dimezzati gli omicidi per furti o rapine. I dati sulla sicurezza reali, quindi, sono molto più rassicuranti rispetto alla percezione dei singoli cittadini. La paura, spesso, non risponde a motivazioni reali, ma è legata all'incertezza della propria condizione sociale, civile o familiare, ad una vulnerabilità che si vive. Proprio perché si tratta di una condizione che semina infelicità e insoddisfazione, essa richiederebbe, da parte di chi ha la responsabilità politica e di Governo, di utilizzare un atteggiamento di prudenza, che punti a far prevalere la razionalità dei dati sulle percezioni personali. Purtroppo, basta leggere le dichiarazioni di molti esponenti di Governo e maggioranza per constatare come, invece, si punti scientemente a sfruttare la paura per i propri scopi, innescando così quella spirale perversa che non fa più distinguere tra sicurezza reale e sicurezza percepita.

In controtendenza rispetto ai dati appena citati, sono, invece, gli omicidi familiari e passionali, e questo è un altro degli aspetti preoccupanti legati a questa riforma. Dei novantadue per omicidi e femminicidi commessi nel 2018, ben ventotto, cioè quasi uno su tre, sono stati compiuti da persone con regolare licenza per armi. Ribadisco, allora, che modificare la legge sulla legittima difesa, senza restringere le regole e i controlli sulla detenzione delle armi, potrebbe comportare un pericolo maggiore di omicidi e di vittime nei settori più indifesi, in particolare le donne, e non mi stancherò mai di ripeterlo, quelle stesse donne che volete proteggere dalla violenza con il codice rosso e che poi rischiate di mettere in pericolo, con ogni evidenza, con la riforma della legittima difesa.

Concludendo, colleghi, il Partito Democratico resta fedele all'idea che la difesa dei cittadini e la loro sicurezza spettino solo e unicamente allo Stato. Questo significa che il problema della sicurezza - lo ha ricordato lo stesso collega Verini - si affronta con più investimenti, più risorse per le forze dell'ordine, con misure volte a combattere il degrado, la marginalità e l'abbandono, in particolare delle periferie. Per noi, la richiesta di maggiore protezione si affronta così e solo così, e non con il populismo legislativo che ormai sembra essere la cifra di questo Governo e che rischia di creare problemi di sicurezza ben più gravi di quelli che intenderebbe risolvere (*Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico – Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la deputata Elisa Scutella. Ne ha facoltà.

ELISA SCUTELLA (M5S). Scutella'. Grazie, Presidente. Onorevoli colleghi, onorevoli colleghe, oggi l'Aula inizia la discussione su quello che è il provvedimento della legittima difesa, ma cos'è la legittima difesa? La legittima difesa è una delle cause di giustificazione dei reati che si verificano nei casi in cui vi sono delle situazioni tali per cui un fatto, che normalmente si andrebbe ad integrare in una fattispecie di reato, invece è considerato lecito. Questo perché? Questo si inserisce in un maggiore sistema di autotutela, tutela da parte del cittadino, nel momento in cui viene posta, sempre con dei limiti, una deroga a quello è che l'uso della forza da parte dello Stato.

Ora, io andrei subito al cuore del provvedimento, perché ci sono state molte discussioni per ciò che attiene all'inserimento della parola "sempre", cioè si dice: è sempre legittima la difesa nella propria abitazione o in luoghi simili.

Ebbene, io vorrei tranquillizzare tutti, perché questo non esclude le indagini da parte di un giudice. Questo non esclude una valutazione di una proporzionalità tra offesa e difesa da parte di un giudice. Questo non esclude la valutazione di altri due elementi fondamentali affinché si possa integrare la legittima difesa, ovvero la necessità della reazione e l'attualità del pericolo. Questo non esclude il fatto che degli esperti debbano comunque valutare l'esistenza del grave turbamento.

Quindi, quando sento parlare di *Far West*, inizio di *Far West*, sparatorie, armi per tutti, questa è mala informazione, Presidente, perché le voglio dire una cosa: noi abbiamo, con questo provvedimento, cercato di debellare definitivamente quelle che sono le cosiddette zone d'ombra, perché, è vero, la legittima difesa già esisteva nei Governi precedenti e noi l'abbiamo ereditata, ma l'abbiamo ereditata con delle zone d'ombra, l'abbiamo ereditata con una normativa che non era chiara.

E allora noi siamo andati lì, a cercare di renderla chiara e cristallina, come fa sempre il Governo del cambiamento, cercando di avvicinare il cittadino a quella che è la giustizia. Sono molti i provvedimenti che hanno questa impronta voluti dal Governo del cambiamento e specificati dal Ministro della giustizia Bonafede, perché è proprio questo l'interesse che si ha, rendere il cittadino vicino alla giustizia, vicino allo Stato, perché qui noi stiamo creando delle corsie preferenziali per le udienze che attengono alla legittima difesa. Infatti, lei sa, Presidente, come fanno i colleghi, che

molti cittadini rinunciano al processo perché sanno che è un procedimento lungo, perché è un processo che andrà ad avere dei risvolti economici abbastanza pesanti.

E anche su questo noi abbiamo dato una risposta: il fatto di voler estendere la misura del gratuito patrocinio anche nel caso in cui si hanno delle archiviazioni, sentenze di non luogo a procedere e sentenze di proscioglimento, quindi nel caso in cui venga accertata la legittima difesa, significa che si dà attenzione al cittadino che, ovviamente sempre dopo aver fatto tutte le valutazioni, vede un'intrusione nella propria sfera familiare, nella propria *privacy*, nel proprio calore familiare.

Per quanto riguarda, invece, l'uso delle armi, anche prima si diceva che ci saranno armi in più, ci sarà questo famoso *Far West*. Ripeto, non è così. Non è così perché la normativa che riguarda il possesso delle armi non è stata modificata; per cui, se tu non sei legittimato a possedere un'arma, con la nuova normativa della legittima difesa, come non lo eri prima, non lo potrai essere adesso, cioè dovrai comunque sottoporci a quella che era la normativa precedente. Tanto più se utilizzi l'arma in contesti che non sono consentiti, non potrai avvalerti della legittima difesa. Quindi, questo è un discorso che sta da un'altra parte.

Ora, è giusto aver fatto tale normativa sulla legittima difesa, è giusto chiarire: si sente spesso, a causa della mala informazione, che l'avverbio “sempre” dovrebbe produrre un automatismo. Bene, Presidente, lo dico chiaramente: non ci sarà nessun automatismo, non ci sarà l'esclusione e la preclusione di indagini, ci saranno tutti gli elementi da valutare. Questa è una risposta che noi dovevamo dare ai cittadini, perché i dati sono inquietanti: il 60,2 per cento dei cittadini italiani si sente insicuro in casa propria, e quindi noi dovevamo dare questa risposta. Risposte che avvicinano, ribadisco, sempre di più il cittadino allo Stato. Non si parla di giustizia privata, assolutamente; si parla di una vicinanza, si parla di dover incrementare forze dell'ordine, i numeri di Polizia, per garantire una sicurezza ai cittadini, perché questo è quello che ha sempre fatto, dal giorno del suo insediamento, il Governo del cambiamento (*Applausi dei deputati dei gruppi MoVimento 5 Stelle e Lega-Salvini Premier*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la deputata Occhionero. Ne ha facoltà.

GIUSEPPINA OCCHIONERO (LEU). Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, Governo, questa proposta di legge, che modifica il codice penale e l'istituto della legittima difesa, è un'altra inadeguata, inopportuna e assolutamente inutile risposta propagandistica alle pulsioni giustizialiste e populiste di una maggioranza di Governo che, ancora una volta, fa scempio della Costituzione, cercando di scardinare quelli che sono i nostri sacrosanti principi di civiltà giuridica.

Cerco di spiegare brevemente il perché, per quanto i miei illustri colleghi che mi hanno preceduto siano già entrati nel merito di questo provvedimento. La legittima difesa che noi oggi vogliamo modificare in quest'Aula, in realtà, ben si incardina, per come è stata strutturata, nel nostro sistema legislativo, se consideriamo che, di fatto, deve necessariamente rispondere, perché sia legittima una difesa, a due elementi sostanziali: l'essere l'atto necessario alla persona per difendere se stesso o altri e la proporzionalità dell'atto rispetto alla difesa.

Con le modifiche che noi oggi intendiamo apportare, in realtà, andiamo a scardinare non solo un principio di civiltà giuridica, ma mettiamo a serio rischio la tenuta della nostra Costituzione. Vediamo perché: la *ratio* della legittima difesa come causa di giustificazione, in realtà, risponde ad un principio importantissimo per il nostro Stato democratico, che è quello del bilanciamento degli interessi, dalla cui valutazione discende anche l'esclusione della risposta punitiva dello Stato, che, con queste modifiche, noi oggi vorremmo sempre escludere, allargando, quindi, in una maniera

assolutamente pericolosa, le maglie degli atti che così verrebbero esclusi dalla risposta punitiva dello Stato attraverso il superamento del rispetto del principio di bilanciamento degli interessi.

Ed è così, questo accadrebbe, perché, di fatto, con l'introduzione dell'avverbio “sempre”, a differenza di quanto sostenuto dalla collega che mi ha preceduto, noi andremmo inevitabilmente ad introdurre una preventiva presunzione di proporzionalità, e tutto ciò contrasterebbe inevitabilmente con la legittima difesa, perché è tale solo se è proporzionata. Ma quello che più mi preoccupa è che, attraverso queste modifiche, non solo noi, a dispetto di quanto sostenuto da chi mi ha preceduto, non andiamo ad avvicinare i cittadini allo Stato, ma, al contrario, li allontaniamo, scardinando proprio i principi e i rapporti tra i cittadini e lo Stato.

Andremmo, in questo modo, a far saltare anche uno schema che regola, in realtà, i nostri processi penali e che valuta i mezzi usati da entrambe le parti, i beni giuridici contrapposti, l'ingiustizia perpetrata e l'inevitabilità della reazione; e così facendo, di fatto, andiamo a stravolgere uno dei principi della nostra democrazia in base al quale l'uso della forza è una prerogativa dello Stato, che la esercita esclusivamente nel rispetto della legge.

In realtà, è come se andassimo a decretare una resa dello Stato alla criminalità, perché andremmo ad affermare che i cittadini possono e devono provvedere da soli alla propria difesa, e garantiremo, come contropartita, una presunta impunità dei cittadini.

Facendo così, quello che più desta preoccupazione è il fatto che andiamo ad indebolire il nostro Stato, perché lo riteniamo non più adatto e pronto a difendere i cittadini e i loro diritti. Questo è un indebolimento dello Stato che, per me, è assolutamente insopportabile. Riteniamo, quindi, che attraverso queste modifiche non solo non avremo uno Stato più sicuro, ma ritengo che questa sia un'ulteriore misura e un'ulteriore riforma che non solo, appunto, non garantisce sicurezza, a dispetto di quanto mediaticamente si voglia far credere, ma aumenterà l'insicurezza, continuerà a soffiare sul clima di ansia, di paura, di disillusione da parte dei cittadini e di sfiducia nelle istituzioni.

Aumenterà l'incertezza e, ancora una volta, farà sì che il nostro Ministro dell'interno diventi il Ministro del disordine e della paura. E tutto ciò perché, ancora una volta, siamo di fronte alla solita demagogia improvvisata e a buon mercato che è orientata solamente a riscuotere degli applausi immediati ed una popolarità a bassa lega.

Queste sono tutte evenienze che, di fatto, evidenziano come le forme di populismo possano esprimere una minaccia per la nostra società civile e per tutte le forme di vivere civile. Viviamo dei tempi in cui l'odio non solo avanza sui *social* e la fa da padrone, ma viviamo brutti tempi in cui il giudice è giudice solamente se pronuncia una sentenza di condanna, mentre diventa correo se pronuncia una sentenza di assoluzione.

E anche l'avvocato è tale o, meglio, l'avvocato diventa il complice del malaffare se pretende di esercitare in maniera piena il diritto di difesa.

E, allora, noi oggi riteniamo che piuttosto che invocare una giustizia vendicativa, il Governo debba impegnarsi per mettere in campo e per offrire ai propri cittadini seri strumenti e mezzi di prevenzione, perché per noi non ha senso cercare scorciatoie deresponsabilizzanti in proposte che indeboliscono le garanzie per il cittadino e il diritto di difesa, come questa riforma cerca, ancora una volta, di fare (*Applausi dei deputati dei gruppi Liberi e Uguali e Partito Democratico*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il deputato Ciro Maschio. Ne ha facoltà.

CIRO MASCHIO (FDI). Grazie, Presidente. Onorevoli colleghi, la proposta di legge sulla legittima difesa in discussione oggi è incardinata sul testo base del Senato n. 5, a prima firma del senatore La Russa, a conferma di quanto sia una battaglia storica di Fratelli d'Italia e della destra, una battaglia di giustizia per affermare il principio che a certe condizioni - e sottolineo a certe condizioni - la difesa è sempre legittima.

Non si può non pensare, quando affrontiamo la discussione sulla legittima difesa, alle vicende personali drammatiche di persone come Ermes Mattielli, sottoposto per anni ad aggressioni e incursioni di ogni genere, sottoposto a procedimenti, avendo dovuto reagire, con la beffa, oltre al danno di un infinito calvario processuale, anche di essere condannato a risarcire in sede civile il danno ad alcuni dei delinquenti che lo avevano aggredito e nei confronti dei quali aveva dovuto reagire. E, così come a lui, penso anche al benzinaio Graziano Stacchio, penso a Corazzo, sottoposto per diciotto mesi a un procedimento al termine del quale il fascicolo è stato archiviato, a Mario Cattaneo a sua volta da quasi due anni sotto processo, in attesa di vedere se sarà archiviato o meno il suo fascicolo, se sarà assolto o meno.

Insomma, da sinistra vedo che si è subito pronti a parlare di barbarie, a parlare di deriva securitaria, ad utilizzare - quelli sì! - slogan contro altri presunti slogan. Ciò da parte della stessa sinistra che non si indigna mai sulle violenze, ad esempio, dei centri sociali e anche sulle aggressioni nei confronti delle forze dell'ordine che probabilmente considera legittime; quando si discute di legittima difesa, parla di barbarie, parla di *Far West*, parla di derive di non si sa quale genere.

E, allora, credo che sia opportuno sfatare alcuni luoghi comuni: in primo luogo, non c'è nessuna legittimazione al *Far West*. Non c'è nessuna norma, nei testi di legge che sono in discussione, che introduca alcuna modalità nuova per favorire una maggiore diffusione e accesso alle armi da parte dei cittadini e, anzi, la normativa italiana è particolarmente severa e rigorosa a tal fine. Non c'è nessuna barbarie, nessuna barbarie dell'istigare la gente a farsi giustizia da sé. La barbarie, semmai, c'è nelle nuove modalità che assumono le bande criminali oggi rispetto ad anni fa e che acquisiscono delle caratteristiche di maggiore pericolosità, efferatezza e indifferenza nell'accedere tranquillamente al domicilio dei cittadini per finalità ovviamente di tipo economico e, quindi, per rubare e per rapinare, ma che generalmente non hanno alcuna remora nell'uccidere o maltrattare anche anziani e persone inermi in modo totalmente inutile rispetto alla mera esigenza di rubare qualcosa.

Quindi, dobbiamo prendere atto che la criminalità, le bande o i ladri che entrano nelle abitazioni oggi lo fanno con caratteristiche di maggiore pericolosità ed efferatezza e, quindi, semmai la barbarie è questa, e non certo quella di mettere il cittadino in condizioni di potersi difendere meglio quando lo Stato non riesce ad arrivare in tempo. E, allora, la barbarie semmai è costringere un cittadino che già si espone al doppio trauma di subire un'aggressione violenta nel proprio domicilio e di dover uccidere o ferire qualcuno per difendersi, perché una persona perbene, un cittadino, che non è un delinquente, vive come un gravissimo trauma il dover commettere un'azione del genere per cercare di salvare se stesso o la sua famiglia da un'aggressione violenta, e, oltre a questo doppio trauma, dicevo, il cittadino deve anche subire un calvario processuale con tempi anche molto lunghi prima di vedersi assolto o, in alcuni casi, condannato, almeno in sede civile, a dover risarcire anche il danno e a doversi fare carico, ovviamente, anche di ingenti spese legali per il procedimento. E, allora, se c'è una barbarie e se c'è un'ingiustizia è questa e, dunque, per dare risposta a questo bisogno di giustizia è opportuno che intervenga il legislatore.

Si è anche cercato, con un altro luogo comune, di minimizzare la questione affermando che si tratta solo di pochi casi all'anno e che, quindi, non c'è un'emergenza che giustifichi o che necessiti di legiferare in tal senso. Anche questo è un luogo comune, in realtà, in primo luogo perché c'è, in ogni caso, un'incertezza interpretativa nelle norme attualmente vigenti che necessita di essere meglio chiarita e in ogni caso occorre tener presente il disvalore sociale elevato e l'estremo allarme che c'è attorno a questa questione e a questa problematica e occorre anche aver chiaro di far passare il messaggio ai potenziali delinquenti che se entrano in casa di qualcuno si devono *a priori* assumere il rischio che se chi subisce l'aggressione reagisce lo può fare senza essere sottoposto a una valutazione quasi maggiore di quella del delinquente in ordine alla punibilità. Il ladro deve sapere che se entra in casa corre il rischio di subire anche una reazione da parte di chi si difende a casa propria. Credo che questo possa avere anche una valenza dissuasiva nei confronti di chi un domani potrebbe pensarci due volte prima di introdursi in casa pensando di non poterlo fare impunemente.

E, allora, da questo punto di vista, si è cercato di intervenire anche nel rispetto di quel principio che è stato affermato anche e non solo nel programma elettorale di tutto il centrodestra, ma che è stato anche in parte trasferito nel contratto di Governo, laddove si afferma che se qualcuno entra travisato o se entra con la pistola in mano e crea paura e agitazione “in considerazione del principio della inviolabilità della proprietà privata e del domicilio, si prevede la riforma ed estensione della legittima difesa domiciliare, eliminando gli elementi di incertezza interpretativa (con riferimento, in particolare, alla valutazione della proporzionalità tra difesa e offesa) che pregiudicano la piena tutela della persona che ha subito un'intrusione nella propria abitazione e nel proprio luogo di lavoro”. Su questo siamo d'accordo con il programma di Governo e, anzi, semmai avremmo auspicato una risposta ancora più efficace di quella che è stata finora approvata al Senato con questa proposta di legge.

Attualmente, la disciplina dell'articolo 52 è tale per cui per la concretizzazione di quella che viene chiamata una scriminante occorrono i seguenti requisiti: l'esistenza di un diritto da tutelare proprio o altrui, che deve essere accertato e valutato; la necessità della difesa; l'attualità del pericolo; l'ingiustizia dell'offesa e il rapporto di proporzione tra difesa e offesa. Nel 2006, come sappiamo, il legislatore è intervenuto codificando la legittima difesa domiciliare per dare possibilità a chi si difende in casa di poter meglio tutelare non solo la propria vita e quella dei propri cari ma anche la propria posizione processuale in ordine alle indagini. Ma ci siamo tutti resi conto che la normativa non è stata sufficiente e non ha chiarito numerose fattispecie, da cui oggi emerge l'esigenza di una maggiore chiarezza.

Direi, dunque, che è positiva la modifica introdotta dall'articolo 1 della proposta di legge nell'articolo 52 del codice penale che, introducendo la parola “sempre”, codifica il fatto che, quando ci si introduce nel domicilio, è sempre presunta la legittima difesa. Non è sufficiente invece, a nostro avviso, la formulazione lasciata nell'articolo 55 in ordine all'eccesso colposo della legittima difesa, in quanto è ancora troppo sbilanciata la valutazione che deve fare il giudice nell'interpretare il caso concreto, nel dover valutare gli elementi soggettivi, cioè il grave turbamento, la sensazione di pericolo in cui dovrebbe trovarsi chi subisce l'aggressione al fine di commisurare la proporzionalità tra offesa e difesa. A tale proposito Fratelli d'Italia ha presentato un emendamento, che auspichiamo venga approvato in questo ramo del Parlamento, per delineare in modo più chiaro non il fatto che debba scomparire il magistrato dalla fattispecie della legittima difesa, anzi, il contrario; ma semplicemente per affermare in modo chiaro che la discrezionalità e l'attività interpretativa del magistrato debba concentrarsi più sulle modalità oggettive con le quali è avvenuta l'aggressione, l'intrusione del delinquente all'interno del domicilio, piuttosto che nel valutare discrezionalmente, in modo spesso non facile, quale è l'elemento soggettivo, lo stato psicologico nel quale si trova il cittadino che reagisce. Anche perché un cittadino che subisce un'aggressione nel

proprio domicilio generalmente non è un soldato dei corpi speciali, addestrato a gestire in autocontrollo situazioni anche di estremo pericolo con la perizia e la competenza di saper cogliere in tempo reale ogni singola sfumatura e ogni singolo movimento e saper gestire la propria reazione in modo quasi scientifico, commisurandola al comportamento dell'aggressore. Il cittadino che subisce a sorpresa un'aggressione nel proprio domicilio generalmente è indifeso, viene colto alla sprovvista e non è dotato di queste capacità militari e quindi non è pensabile che possa, in tempo reale, cogliere se l'aggressore è di fronte, di lato o di spalle; se ha iniziato o meno un'attività di desistenza e quindi se il pericolo sia ancora attuale o non sia già più attuale.

Quindi, si tratta di valutazioni che il giudice dovrebbe fare *ex post* su quello che è stato l'elemento soggettivo dell'agredito in quel frangente e credo che, se si inizia tale percorso, generalmente si giunge al termine senza aver dato giustizia al cittadino che, ripeto, subisce una doppia ingiustizia: l'aggressione e il fatto di vedersi sottoposto a una valutazione approfondita non tanto dei fatti che sono avvenuti ma anche se la propria reazione sia stata, anche dal punto di vista psicologico, adeguata a gestire la situazione. Da questo punto di vista vogliamo quindi che il magistrato rimanga figura chiave del procedimento, che necessariamente si deve aprire comunque in qualunque ipotesi di legittima difesa, ma che questi debba concentrarsi nel ricostruire in modo chiaro le circostanze oggettive.

Infatti, il solo fatto che un soggetto si sia introdotto nel domicilio di una persona con intenzioni criminali automaticamente deve giustificare che la difesa e la reazione sia sempre legittima e, quindi, auspichiamo che si renda giustizia ai cittadini; auspichiamo che, anche accogliendo alcuni nostri emendamenti, esca da questo ramo del Parlamento una risposta ancora più netta, più chiara e, quindi, non intiepidita dalla proposta iniziale come avvenuto al Senato in modo che si possa fare veramente chiarezza, si possa affermare in modo più chiaro che la difesa è sempre legittima e, se un delinquente entra a casa di un cittadino, occorre perseguire il delinquente e non il cittadino (*Applausi dei deputati del gruppo Fratelli d'Italia*).

**PRESIDENTE.** Facciamo, a questo punto, una sospensione tecnica di cinque minuti.

Suspendo la seduta.

**La seduta, sospesa alle 12,55, è ripresa alle 13,05.**

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare il deputato Luca Rodolfo Paolini. Ne ha facoltà.

**LUCA RODOLFO PAOLINI** (LEGA). Presidente, interverrò in particolare, visto che altri colleghi si sono soffermati su altri aspetti di questo provvedimento legislativo, su problematiche connesse con l'articolo 55. Questo articolo ha ispirato una certa filosofia, una filosofia che tende a riproporre un eterno, datatissimo conflitto tra il cosiddetto diritto naturale e il diritto positivo. La domanda a cui ha cercato di rispondere chi ha elaborato queste norme è proprio quella di valutare il diritto dell'individuo a difendersi. Il diritto alla difesa non è un diritto politico ma è pre-politico; ne parlavano addirittura i greci, ne parlava Cicerone, Freud, insomma, ne parlavano moltissime persone, proprio perché non nasce con l'ordinamento positivo ma nasce prima. L'individuo, quando viene aggredito, ha il diritto di difendersi, quindi il diritto di difesa non è una concessione dello Stato ma è parte integrante delle prerogative umane, che sono proprie dell'uomo in quanto tale. Il diritto di difesa, quindi, è indiscutibile e nessuno mette in discussione questo; nessuno ipotizza, neppure lontanamente, che di fronte a un'aggressione alla propria vita e ai propri valori fondamentali uno debba restare inerte. Abbiamo sentito parlare durante i lavori parlamentari - e anche in quest'Aula questa mattina - che questa norma legittimerebbe il *Far West*, la licenza di uccidere: non è così, evidentemente. Questa norma ha molti e ben precisi paletti, che semmai

circoscrivono l'area di discrezionalità della magistratura, cercando di fotografare al meglio la situazione effettiva sulla quale deve intervenire il giudizio del magistrato giudicante. Quindi, non è che il processo non si fa, come qualcuno ha raccontato. Anzi, ricordo che in Commissione, parlando con - mi pare, ma potrei sbagliare - il presidente dell'ANM si specificò bene che un conto è il procedimento e un conto il processo. Il procedimento si apre sempre. È chiaro che se c'è un morto o un ferito grave non è che lo accantoniamo e facciamo finta che non sia successo niente, quindi il procedimento si apre, ma è il processo che, con queste norme, entra in una fase più eventuale di quella che oggi è.

In effetti, il magistrato e tutto l'apparato investigativo dello Stato, anche per gli accertamenti clinici, potranno accertare quello che è uno dei punti cardine innovativi di questo provvedimento, cioè lo stato di grave turbamento. Il grave turbamento può portare, quindi, non all'inesistenza del procedimento ma alla conclusione veloce del processo, all'inesistenza del processo inteso come procedura vera e propria che si estrinseca in un primo grado e poi in un secondo grado. In altri termini, in termini semplici, laddove emergesse chiaramente che il soggetto ha agito in una situazione di grave turbamento, ancorché abbia ceduto, potrebbe essere dichiarato innocente, quindi prosciolto: quindi, il fatto c'è ma non costituisce reato. Questa è l'innovazione. In altri termini, il caso potrebbe essere archiviato addirittura in sede di udienza preliminare e quindi non esserci il processo.

Furbescamente qualcuno ha interpretato questa possibilità, che non è una certezza, come: non fate neppure il processo; evidentemente è una cosa che non sta né in cielo né in terra.

Ma vediamo un pochino... Mi sono soffermato, anche perché ho avuto la fortuna di partecipare qualche giorno fa proprio ad un convegno sul tema, su alcuni aspetti. Cos'è questo grave turbamento? Perché tante volte l'abbiamo sentito nominare, ma non abbiamo mai ascoltato in Commissione degli psicologi, degli psichiatri, dei medici che ci dicano cos'è il grave turbamento. Ebbene, leggendo ed ascoltando chi ne sa più di me in materia, ho scoperto che il primo che parlò di trauma, quindi di grave turbamento, fu niente po' po' di meno che Sigmund Freud nel 1905, là dove descrisse il trauma come un colpo che subisce una psiche impreparata all'evento. E ditemi voi quale psiche è più impreparata all'evento di quella di una persona che sta tranquillamente a letto con la sua famiglia, o tranquillamente seduto nella sua officina, come quel gommista, o tranquillamente nel suo studio professionale o nella sua officina, che si vede violare queste intimità, puntare delle armi, minacciare magari non lui direttamente, ma i figli o qualcun altro a lui caro.

E quindi, cosa determina questo? Sempre secondo Freud: parliamo di una cosa che, come mi hanno ricordato qualche giorno fa, è vecchia più di cento anni. Di cosa parliamo, cosa determina questo trauma? Questo trauma determina un'eccitazione psichica della percezione cosciente, finalizzata essenzialmente alla difesa e porta all'attivazione di meccanismi difensivi in modo quasi automatico.

Questa è un'altra considerazione interessante, perché noi molto spesso assistiamo nei processi ad una sorta di ritualità ordinaria che ordinaria non è, perché l'individuo che va a processo un mese, un anno, cinque anni dopo, non è lo stesso individuo che in quel momento si trovava nell'immediatezza del pericolo. L'istinto della difesa, come ha sottolineato anche in un suo scritto Konrad Lorenz, è posta a conservazione della specie, della vita, dell'integrità del nido, della tana, che nell'uomo moderno è l'abitazione, o il luogo dove esercita il proprio lavoro: quindi, vediamo che questo legislatore - sicuramente non per caso, anche perché l'abbiamo studiata, questo Governo e questo Parlamento hanno studiato bene la questione - ha evidenziato questo aspetto e gli ha dato veste giuridica. A che scopo? Allo scopo di limitare la discrezionalità, che - va detto ad onor del vero, perché dobbiamo essere intellettualmente onesti in quest'Aula - i nostri tribunali hanno interpretato

in misura ampiamente conforme: sono pochissimi i casi in cui gente che effettivamente ha esercitato il diritto di difesa è stata punita dai nostri tribunali.

Ma - e qui mi rifaccio all'intervento di un collega, non ricordo esattamente chi - qui il problema è anche non dimenticare mai che il processo è, esso stesso, una pena. Oggi uno che si difende in modo sacrosanto e che viene sottoposto ad un processo che talora dura un anno, due anni, tre anni, quattro anni, cinque anni o più, anche se viene assolto ha patito, ha patito un trauma ulteriore, che si aggiunge a quello che gli hanno provocato gli aggressori. Era il collega Verini che diceva: ebbene, verrà assolto in uno dei gradi di giudizio; quindi, il collega Verini dà per normale che uno che ha ragione venga sottoposto - ed è così attualmente - ad uno, due, tre gradi di giudizio, che stia *sub iudice* uno, due, tre, cinque, otto anni.

Questo è lo scopo, uno degli scopi che questa norma vuole conseguire: mettere dei paletti tali e delle scriminanti tali per cui il soggetto che palesemente, in modo facilmente accertabile, ha agito in stato di grave turbamento psichico venga assolto; anche laddove eccedesse, perché se c'è legittima difesa è chiaro che rientriamo nell'articolo 52, non nel 55, e quindi il problema si risolve per altra via.

Ma un altro dettaglio che voglio lasciare agli atti di questo Parlamento è quello del cosiddetto contesto meccanismo predatore-preda: perché il nostro cervello, il nostro sistema limbico, che non è cosciente, che non è influenzato dalla cultura, dalla preparazione... Sì, anzi, è influenzato dalla preparazione in due categorie di individui, ci dicono gli esperti: i killer professionisti e i militari particolarmente attrezzati. Ecco, in quei soggetti lì, se reagiscono in modo inappropriato, si può parlare di consapevolezza della reazione; ma per tutti gli altri soggetti, per i cittadini comuni, questa preparazione all'evento traumatico di cui ci ha parlato Freud non esiste.

PRESIDENTE. La invito a concludere.

LUCA RODOLFO PAOLINI (LEGA). E, quindi, il predatore cosa privilegia? Privilegia l'elemento sorpresa, privilegia la possibilità di colpire la vittima. E, quindi, noi - e concludo, Presidente, perché molto ci sarebbe da dire, ma penso di avere già chiarito qual è il senso di questo intervento - recependo nel nostro ordinamento il nuovo articolo 55, diamo al giudice la possibilità di valutare correttamente l'azione di chi si è difeso sulla base di quelle che erano, se dimostrate, le sue effettive condizioni psichiche; e non quelle che verranno eventualmente ricostruite *ex post*, di un individuo che non è lo stesso individuo, perché altro, aveva le endorfine in corpo, aveva la paura, aveva il terrore, aveva delle condizioni che vanno valutate alla stregua di questo nuovo articolo 55 (*Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il deputato Cosimo Ferri. Ne ha facoltà.

COSIMO MARIA FERRI (PD). Presidente, voglio iniziare questo mio intervento riprendendo dei dati che l'onorevole Lucia Annibali prima ha ben evidenziato, e sono i dati del Ministero della giustizia: dal 2013 al 2016 essi evidenziano come i procedimenti definiti siano stati 10 per legittima difesa e 5 per l'eccesso colposo di legittima difesa. Questo per far capire a chi ci ascolta anche il senso che si può dare alla statistica, e quindi alla necessità di intervenire e di introdurre una riforma che, nell'opinione pubblica, nei lanci mediatici appare come la riforma delle riforme.

In realtà, è una riforma che interviene su una riforma che c'è già stata. E, allora, la prima cosa che dobbiamo chiederci è la necessità di introdurre una riforma, quando nel 2006 la legittima difesa è stata già oggetto di un importante intervento riformatore.

Quello che vogliamo fare e spiegare all'Aula... Io mi rendo conto del dramma, del dolore di quella persona che si è vista entrare in casa, nella propria abitazione, nel proprio esercizio commerciale un individuo e che abbia subito una rapina o un furto, o che si sia vista presentare un individuo con una pistola ed essere minacciata mentre ha in casa i figli o i familiari o persone anziane, e quindi il timore anche che avverte questa persona. Quindi, certamente il mio pensiero va rivolto a tutte queste persone, che sono state vittime di questi episodi che non meritano alcun tipo di giustificazione.

Ma noi siamo il legislatore: quando dobbiamo intervenire abbiamo anche il dovere di non illudere chi è stato aggredito, e di creare una norma che si inserisca nel contesto del nostro ordinamento giuridico; perché, altrimenti, noi mandiamo avanti una norma di fronte alla cui applicazione il giudice solleverà poi la questione di fronte alla Corte costituzionale, e magari tra qualche anno la Corte costituzionale interverrà e dirà: no, la norma è incostituzionale. Questo è il rischio! È questo che noi stiamo cercando di spiegare!

La legittima difesa non dev'essere oggetto di un dibattito politico, perché tutti abbiamo a cuore il tema della sicurezza, il tema della legalità, il tema della certezza della pena, ma mi fa specie poi pensare e vedere che, da una parte, vogliamo andare a modificare la legittima difesa e parlare di sicurezza; dall'altra, questo Parlamento, non con il nostro voto, e questo Governo hanno approvato quella riforma della prescrizione che sospende il processo, sospende la risposta della giustizia, e quindi lascia tutto così per anni, e non si sa nemmeno quando poi interrompe la prescrizione, rimandando un processo *sine die*.

Non lo dico io, ma lo dicono giuristi, lo dicono gli esponenti dell'accademia, magistrati, che, per garantire la sicurezza, la prima cosa è quella di garantire la certezza della pena e di consentire che lo Stato dia una risposta. Allora, e lo dico, tramite lei, Presidente, all'onorevole Paolini: parla di evitare il processo e poi fa la differenza, giustamente, son d'accordo, tra il procedimento penale, che è una cosa, e il processo, che è un'altra cosa, perché dal punto di vista tecnico-giuridico, non sta a me ricordarlo e lo ha segnalato bene anche l'onorevole Paolini, un conto è il processo, un conto è il procedimento; lui dice: vogliamo evitare il processo, ma non il procedimento penale, perché è impossibile evitare l'iscrizione nel registro degli indagati quando si ha un omicidio e, quindi, occorre iniziare e poi inizia il pubblico ministero a valutare e procederà o all'archiviazione, o al rinvio a giudizio.

Quindi, noi vogliamo dirvi: la strada che avete intrapreso creerà una norma incostituzionale, e cerco di spiegarlo. Intanto, nel 2006, fu introdotta, secondo me, una riforma importante, perché teneva conto delle criticità che erano emerse anche dal punto di vista giurisprudenziale, ed è stata introdotta una particolare disciplina per la legittima difesa domiciliare, che tenesse conto proprio delle peculiarità di contesto in cui la difesa interviene; ed è stata così prevista una presunzione di proporzionalità, che consenta alla difesa, oggi, di non dover dimostrare la sussistenza di tale requisito, la cui assenza può, però, essere in concreto dimostrata dall'accusa.

Questa era la riforma del 2006 e una simile presunzione appariva, già al tempo, atipica nel nostro sistema penale, tanto che - e lo sottolineo per chi ci ascolta e lo ricollego alla mia premessa iniziale - già quando è stata introdotta la riforma del 2006, è intervenuta poi la giurisprudenza, si è discusso, si è arrivati alla Corte costituzionale, e i giudici hanno salvato la riforma del 2006, con un ragionamento che noi oggi dobbiamo considerare.

Quindi, anche questa riforma, se venisse approvata, sarà sicuramente al vaglio anche della Corte costituzionale, e non vorrei che, con l'approvazione di questa riforma della legittima difesa,

qualcuno cantasse vittoria e poi, tra qualche anno, vorrei davvero che queste mie semplici parole rimanessero agli atti, proprio per vedere come va a finire tutto il vaglio costituzionale.

Una simile presunzione, quella del 2006, appariva già atipica nel nostro sistema penale, infatti. La giurisprudenza in più occasioni è intervenuta per delimitarne i confini e renderla così conforme a Costituzione. La giurisprudenza ha, infatti, affermato che la presunzione deve essere intesa necessariamente come relativa, pena altrimenti la violazione del principio del libero convincimento del giudice e appare essenziale che il giudice possa accertare che nel caso concreto non sussista un rapporto di proporzione tra difesa e offesa, ed è necessario evitare ogni automatismo nel riconoscimento della legittima difesa, poiché altrimenti si correrebbe il rischio di riconoscere ugualmente l'impunità a chi non soddisfa i requisiti fissati dal codice penale.

E su questo è intervenuta anche la Corte costituzionale, in una nota sentenza che voglio citare, la sentenza n. 20 del 2017, ma già la sentenza n. 85 del 2013 della Corte costituzionale aveva affermato che la Costituzione italiana richiede un continuo e vicendevole bilanciamento tra i principi e i diritti fondamentali, senza pretese di assolutezza per nessuno di essi. Il carattere assoluto della presunzione, quindi, della sola proporzionalità, limita invece il bilanciamento tra diritti, entrambi fondamentali, quali la sicurezza, l'integrità fisica dell'agredito e l'integrità fisica dell'aggressore, che può, sì, essere in parte sacrificata, ma solo ove ciò sia giustificato da elementi che devono poter essere accertati in concreto.

Quindi, la presente riforma si propone, al contrario, di stravolgere questo consolidato sistema sotto due profili. In primo luogo, si specifica, al comma 2 dell'articolo 52, che la proporzionalità sia sempre sussistente nella legittima difesa domiciliare e ciò fa sì che la presunzione di proporzionalità assuma carattere assoluto. Ci si pone, così, in contrasto con quella giurisprudenza costituzionale ora citata, poiché si lede il principio del libero convincimento del giudice e non si consente un accertamento del requisito della proporzione in concreto. Il requisito della proporzionalità fra difesa e offesa è un elemento centrale per evitare che la legittima difesa si trasformi in licenza di uccidere. E lo voglio sottolineare. Quando noi diciamo “no” al *Far West*, lo voglio spiegare tecnicamente, perché l'eliminare, l'incidere, l'intervenire sul requisito della proporzionalità tra difesa e offesa, che è un perno di questa riforma, consente a tutti di sparare, di prendere una pistola e vediamo quello che succede, quindi valutiamo con attenzione.

E non solo. La presente riforma vuole, poi, introdurre un nuovo quarto comma, in base al quale ad essere sempre presunta non è più solo la proporzionalità. E qui lo segnalo, perché il quarto comma è ancora più pericoloso del secondo: nel secondo comma si critica l'introduzione di quel “sempre”, che rende assoluta e non più relativa la proporzionalità tra offesa e difesa; nel quarto comma si va a incidere, in caratteri di assolutezza, su tutta la legittima difesa, su tutti i presupposti; tra l'altro, andando a contrastare con il sistema del nostro ordinamento giuridico, perché questa introduzione del quarto comma, di questa assolutezza su tutti i presupposti e requisiti della legittima difesa, varrà solo sull'articolo 52 del codice penale e non varrà, invece, per le altre scriminanti. E questo è irragionevole, perché avremo dei principi da applicare per le altre scriminanti, per le altre cause di giustificazione, e, invece, una disciplina che va ad essere modificata anche sui presupposti, intervenendo sul comma 4. E, infatti, nell'articolo 1, quarto comma, con la riforma, non è più solo la proporzionalità ad essere presunta, ma la legittima difesa *tout-court*, quando il soggetto agisca per respingere la sola intrusione violenta altrui. La presunzione sempre assoluta questa volta preclude al giudice l'accertamento non solo del requisito della proporzione, ma di tutti gli elementi costitutivi della scriminante. E i profili di incostituzionalità sono, in questo caso, ancora più evidenti, il principio del libero convincimento del giudice è del tutto sacrificato e viene precluso il bilanciamento tra i diritti, entrambi fondamentali, che anche prima citavo, della sicurezza e dell'integrità fisica.

E inoltre, altra criticità - sono sempre considerazioni tecniche - è il rapporto tra il secondo comma e il quarto comma nella riforma che state andando a votare, perché appare contraddittorio presumere la sola proporzione, nel caso di cui al comma 2, in cui un soggetto agisca a tutela della propria incolumità messa in pericolo dall'azione del reo, e presumere, al contrario, l'intera scriminante quando il soggetto agisca solo per respingere l'intrusione, ancorché violenza di un soggetto. Quindi, anche questo crea contraddittorietà e anche situazioni diverse, dove si interviene in modo diverso, alterando quei principi costituzionali che sono stati richiamati.

Secondo noi, la riforma del 2006 aveva raggiunto quell'equilibrio, anche costituzionale, infatti poi ha tenuto al vaglio costituzionale. Ma il fatto di aver tenuto al vaglio costituzionale non ci può consentire di dire oggi; ma terrà anche la riforma, perché, nel tenere la riforma del 2006, la Corte costituzionale ha indicato dei paletti e oggi noi andiamo oltre questi paletti. E quindi, secondo noi, già la riforma del 2006 è completa, è idonea a garantire in modo adeguato chi agisca per difendersi nel proprio domicilio, nel rispetto della nostra Costituzione. E questo è importante, perché è giusto tutelare maggiormente, come ha fatto il legislatore del 2006, chi si vede aggredito, chi vede entrare nel proprio domicilio o nel proprio esercizio commerciale una persona, magari anche coperta nel viso e con le armi.

Chiaramente chiunque avrebbe paura e necessita di una tutela, ma questo c'è e basta vedere i casi giudiziari; è vero che ci sono alcuni casi in cui non è stata applicata, ma andiamoli a verificare. Allora, poniamoci quello che, tra l'altro, è un altro aspetto della riforma, che recepisce un emendamento presentato nella scorsa legislatura proprio dall'onorevole Verini per quanto riguarda le spese del procedimento, cioè il gratuito patrocinio. Infatti, l'altra cosa che si dice è quella per cui non è giusto che poi chi si vede aggredito, chi si vede sottoposto a un processo, si debba pagare anche le spese legali: ben venga questa norma, ben venga la norma della sospensione da concedere solo a chi ha risarcito i familiari delle vittime o la vittima. Ragioniamo sull'articolo 55 e sull'articolo 59, su quella che era all'inizio la soluzione, che ci ha ricordato anche il professor Padovani; tuttavia, laddove, anche voi, siete intervenuti con la modifica all'articolo 55, lo avete fatto in modo errato, perché andate a stravolgere la norma e non prendete nemmeno quegli aspetti positivi del disegno di legge a prima firma di David Ermini, che teneva conto di una situazione, del grave turbamento della vittima, parola sottolineata anche prima dall'onorevole Paolini. È giusto che ci si chieda e si immagini...

**PRESIDENTE**. Concluda, deputato.

**COSIMO MARIA FERRI** (PD). ...un turbamento della vittima nel momento in cui si vede aggredire o si vede entrare uno in casa, quindi è giusto intervenire e tutelare, ma ciò va fatto correttamente e anche dove andate a modificare l'articolo 55 del codice penale, commettete una serie di errori, escludendo la punibilità ove il soggetto abbia ecceduto i limiti...

**PRESIDENTE**. Deputato Ferri, ha esaurito il suo tempo.

**COSIMO MARIA FERRI** (PD). ...della scriminante. Quindi è una riforma che non può essere votata, che non garantisce sicurezza e che non lancia quel messaggio che oggi mediaticamente volete lanciare. Si torna indietro e non si va avanti. Sono certo che, purtroppo, questa norma sarà poi dichiarata incostituzionale dalla Corte e creerà ancora di più incertezza del diritto e meno tutela alle persone offese, a cui va convintamente il mio primo pensiero (*Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico*).

**PRESIDENTE**. È iscritto a parlare il deputato Silvestroni. Ne ha facoltà.

[MARCO SILVESTRONI](#) (FDI). Presidente, colleghi, Governo - è presente il sottosegretario Morrone - anche se Fratelli d'Italia voterà a favore di questa normativa, purtroppo dobbiamo constatare che il testo emerso dalla Commissioni giustizia è troppo debole, ma comunque dobbiamo dire che è un'ottima iniziativa quella di voler riformulare la legge sulla legittima difesa. Il nostro sistema giudiziario ne ha un disperato bisogno e le cronache non fanno che confermare questa necessità. Infatti, questo provvedimento o questa riformulazione ha sicuramente l'aspirazione di voler tutelare i cittadini da un calvario giudiziario che li trasforma da vittime in carnefici ed è irragionevole per uno Stato di diritto.

Sottosegretario Morrone, o meglio, Presidente, quello delle aggressioni e dei furti dove si usa la violenza è un problema ormai di sicurezza nazionale e, per quanto siamo confortati dai dati che arrivano dal Viminale, per cui i reati di furto e le aggressioni in abitazioni o presso attività commerciali sono diminuite circa del 10 per cento, però, purtroppo, la percezione, il senso di sicurezza per il cittadino è sempre troppo basso. Tra l'altro, nonostante lo straordinario lavoro che fanno le forze dell'ordine, la Polizia di Stato, i carabinieri, i furti sono ancora troppi e rimangono - questo è in realtà terrificante - ancora senza colpevole: si parla del 97 per cento circa. Questo è sicuramente terrificante.

Se, quindi, la finalità della pena è quella della prevenzione sociale, ne discende la necessità che la pena sia proporzionale al delitto, cioè, mi spiego meglio, in uno Stato normale la pena è il mezzo per orientare le scelte di comportamento della generalità dei suoi destinatari tramite il contenuto afflittivo della stessa, perché essa ha la funzione di creare una reazione psicologica capace di arginare la spinta delinquenziale. Quindi io vorrei che il Governo mi spiegasse come si fa ad innescare questa reazione psicologica quando in questa riformulazione sulla legittima difesa viene alzata una multa da 927 euro a mille euro per chi furtivamente entra dentro casa - entra nelle nostre case - per rubare ciò che è nostro, ciò che è dei cittadini italiani.

Allora, sorge spontaneo chiedersi come sono stati fatti questi aggiornamenti: sembra che siano stati fatti come degli aggiornamenti Istat. Vi spiego meglio. Se noi pensiamo che per il reato di rapina, sottosegretario Morrone - parlo al sottosegretario Morrone, Presidente, me lo consenta - la multa passa da 1.290 euro a 2.000 euro e quindi con questo aumento di 700 euro si dovrebbero scoraggiare tutti i delinquenti, mentre se un gestore di un bar o di qualsiasi altra attività commerciale che cerca di difendersi - badate bene, sentite bene - omette di esporre il cartello di uso di telecamere per videosorveglianza, la multa è fino a 6 mila euro, allora, io le chiedo di rivedere questa situazione, sottosegretario.

Ancora, se si installa un impianto di videosorveglianza in un locale, sempre commerciale, o in un'attività comunque di carattere commerciale, omettendo di segnalarlo all'Ispettorato del lavoro, allora la multa può superare - udite, udite - addirittura i 30 mila euro. Ancora, se è giusto - ed è giusto - che chi maltratta animali è punito con multe dai 5 mila euro ai 30 mila euro, ma è mai possibile, però, che chi commette una violenza o una minaccia per rapinare un'anziana, un anziano, o comunque chi è in una situazione di debolezza, la multa non superi i 4 mila euro? Oggi noi abbiamo la possibilità, avete la possibilità, di rivedere queste pene e queste multe, altrimenti saremo ridicoli, sarete ridicoli. Quindi, facendo sempre riferimento alla funzione della pena ed espressamente alla sua proporzionalità, non possono essere previste in questa riformulazione ancora pene inferiori ai quattro anni, perché sia dentro quest'Aula che fuori ormai tutti sanno che non si va nelle patrie galere, neanche per un giorno, se la pena è inferiore o è uguale a quattro anni.

Quindi, Presidente, in questo provvedimento si parla di reati contro la libertà, contro l'incolumità, contro la proprietà privata: tutti principi garantiti dalla nostra Costituzione.

Per cui, se l'obiettivo è – o era – quello di tutelare le vittime, allora la difesa, per tutelarle deve essere sempre legittima e la pena commisurata al reato e se il reato è contro la libertà e l'incolumità di onesti cittadini allora la pena dev'essere massima. Comunque, ribadisco che è ottima l'iniziativa di riformulare la legittima difesa. La condividiamo e la condividiamo anche perché è una battaglia che Fratelli d'Italia porta avanti da tanti anni e voglio tra l'altro ricordare che la proposta è stata presentata proprio da Giorgia Meloni, ma quello era un testo - diciamolo - molto più coraggioso di questo, perché, senza equivoci, affermava che la difesa è un diritto e, pertanto, è sempre legittima. E, sempre senza equivoci, la proposta di Fratelli d'Italia - e, quindi, di Giorgia Meloni - limitava la discrezionalità del giudice, garantendo l'effettiva possibilità di difendersi senza subire anni di ingiusto o di ingiusti processi.

Concludo e ribadisco che anche se Fratelli d'Italia voterà a favore su questa modifica normativa riguardante la legittima difesa, ci dispiace e mi dispiace perché pensavamo di non esseri i soli a credere nel principio assoluto che la difesa è sempre legittima, ma, purtroppo, in questo testo dobbiamo dire che resta ancora - lo ripeto - l'ampia discrezionalità del giudice - e concludo, Presidente - e rimane ancora la proporzionalità tra difesa e offesa.

Quindi, concludo dicendo che per noi di Fratelli d'Italia la difesa è sempre legittima. Rimane un impegno solenne preso con tutti gli italiani e chiaramente combatteremo affinché - e chiedo a lei, sottosegretario Morrone, se vorrà farsene carico e magari mi rivolgo anche ai commissari - siano rivisti gli emendamenti - così come ce ne sono tanti - proposti da tutto il gruppo di Fratelli d'Italia sicuramente per migliorare questo testo (*Applausi dei deputati del gruppo Fratelli d'Italia*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il deputato Manfredi Potenti. Ne ha facoltà.

MANFREDI POTENTI (LEGA). Grazie, Presidente. Onorevoli colleghi, oltre ai punti qualificanti relativi più propriamente alla riforma della legittima difesa e poc'anzi illustrati dai colleghi della Commissione giustizia del gruppo Lega, è volontà di questo legislatore operare, con il medesimo testo, l'aggravamento delle pene edittali per alcuni reati di maggiore allarme sociale, tra i quali i delitti che più tipicamente creano le condizioni per una reazione difensiva dell'agredito. Tra questi, il furto in abitazione, la violazione di domicilio e la rapina. L'aggressione a beni personali, in specie quando questo attacco si indirizza al luogo di vita privata e di lavoro, è, nella concreta esperienza di ogni vittima del reato, un evento destabilizzante. Viene, infatti, compromesso il luogo ove si costruisce ogni aspetto personale privato dell'individuo. Con la violazione di un'abitazione si disarticola la tranquillità e la serenità delle famiglie; con l'aggressione ai beni e alle persone in un ambiente privato si concretizza una violenza di uno spazio sino a quel momento ritenuto intimo; con la sottrazione dei beni di valore si depauperano i ricordi e i valori faticosamente acquistati o ricevuti in dono; con l'aggressione alla casa si genera un'instabilità emotiva che va inevitabilmente a interferire nel sereno svolgimento delle attività lavorative e anche sul mantenimento dell'equilibrio psichico. A questi effetti si somma il più inquietante dei fenomeni giudiziari, la possibilità, cioè, che il reo, a breve distanza di tempo dalla commissione dei fatti delittuosi, possa trovarsi nuovamente libero di riproporre similari condotte antigiuridiche. I reati predatori sono, infatti, tra quelli a maggiore tasso di recidiva, trattandosi di reati commessi da una varietà criminale che va da bande di professionisti del crimine, spesso stranieri, che operano con sistemi paramilitari nell'attacco a ville e a mezzi di trasporto valori, sia, in altri casi, da disadattati sociali, tossicodipendenti o *baby gang*, che attaccano farmacie o tabaccherie per ricavarne il più delle volte un sostentamento giornaliero al prezzo di vite umane e agendo senza il minimo controllo della loro potenza aggressiva - ora sì - e dei loro impulsi criminali. Gestì criminali che sono destinati a colpire indistintamente donne, anche incinte, anziani e uomini disarmati.

Ebbene, alla luce di questi inquietanti fenomeni riconoscere un meccanismo per superare la discrezionalità dei giudici nella valutazione della proporzionalità degli atti compiuti dall'aggressore e dal cittadino aggredito pare solo buonsenso e a questo importante principio vogliamo aggiungere, appunto, la previsione di una maggior pena per una serie di delitti come quelli poc'anzi indicati, per i quali in caso di condanna potremo garantire che il reo beneficerà sempre in minor misura di sospensioni condizionali della pena.

Continuando, quindi, l'*excursus* del testo in esame in questa Camera poc'anzi illustrato da alcuni dei miei colleghi del gruppo Lega, non meno importanti sono le modificazioni codicistiche penali e anche civili risultanti dagli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 (questo ultimo sarà trattato da una mia collega). Infatti, a corollario delle modifiche delle norme disciplinanti la legittima difesa, si è voluto imprimere una rigida modifica alle condizioni di accesso al beneficio della sospensione condizionale della pena nei casi di condanna per furto in abitazione. Questa facoltà del giudice sarà subordinata, approvando il testo in esame, alla condizione del pagamento integrale dell'importo dovuto per il risarcimento del danno alla persona offesa. Lo si fa aggiungendo un comma sesto all'articolo 165 del codice penale, espressamente riferito al furto in abitazione e che si estenderà anche al furto con strappo.

È poi introdotta una maggiore forbice punitiva per taluni reati, come all'articolo 614, che disciplina la violazione del domicilio e che punisce chiunque si introduce nell'abitazione altrui o in un altro luogo di privata dimora o nelle appartenenze di essi contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi si introduce clandestinamente o con l'inganno. La pena passa a quella che va da uno a cinque anni rispetto all'attuale da sei mesi a tre anni. Anche il quarto comma, riguardante il caso del fatto commesso con violenza sulle cose o alle persone, ovvero se il colpevole è palesemente armato, vede aumentare la forbice edittale della pena dagli attuali uno a cinque anni alla nuova pena da due a sei anni.

All'articolo 5 del testo in esame si interviene, poi, sulla pena edittale del reato di cui all'articolo 624-*bis*, il più tradizionale di quelli che abbiamo portato, appunto, a testimonianza di casi di legittima difesa, cioè il furto in abitazione ovvero quello consistente nell'introduzione in un edificio o in un altro luogo destinato in tutto in parte a privata dimora o nelle pertinenze di esso, la cui pena viene portata da tre a sei anni, che è l'attuale, a quella che va da quattro a sette anni. Tale pena si estenderà, per richiamo del secondo comma della norma, anche al furto con strappo. Il terzo comma dell'articolo 624-*bis* punisce il predetto reato stavolta aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625, ovvero se ricorra una o più delle circostanze indicate all'articolo 61. Anche questa ipotesi aggravata vedrà aumentare a 5 anni di reclusione la pena base mantenendo il suo massimo in dieci anni, con rimodulazione della multa. Anche per il reato di rapina l'ipotesi base di cui al primo comma vede un innalzamento a cinque anni della pena base. Nelle ipotesi aggravate dalle circostanze di cui al terzo comma la pena base è aumentata a sei anni, con rimodulazione della multa prevista, e così per l'ipotesi di concorso tra più delle circostanze di cui al terzo comma o di una di queste e altra di cui all'articolo 61 del codice penale, casi in cui la pena base è aumentata a sette anni.

Non mi resta, dunque, che augurare a questo provvedimento la miglior sorte (*Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier*).

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare il deputato Alfredo Bazoli. Ne ha facoltà.

**ALFREDO BAZOLI (PD).** Grazie, Presidente. Questo dibattito, se ve ne fosse stato ancora bisogno, ha dato conto, a mio modo di vedere, della evidente divaricazione in atto nella maggioranza tra la Lega e il Movimento 5 Stelle, con la Lega che ha difeso a spada tratta questo

provvedimento dandone un'interpretazione estensiva. Io ho sentito qualcuno che diceva che questo è un provvedimento con il quale finalmente i giudici non hanno più alcuna discrezionalità nel valutare gli episodi che accadono dentro alle abitazioni delle persone che vengono aggredite e ho sentito, di converso, la collega del Movimento 5 Stelle, l'unica che è intervenuta per la verità in questo dibattito, che, invece, si affannava a dare un'interpretazione del tutto contraria a questa riforma, il che mi pare che testimoni di una palese divaricazione tra la Lega e il Movimento 5 Stelle, che si palesa anche su questo provvedimento.

Io non voglio ribadire cose che sono già state dette dai miei colleghi che molto puntualmente sono intervenuti, da Verini, che è relatore minoranza, ai colleghi Annibaldi e Ferri, e quindi cercherò di ribadire alcune ragioni che rendono, secondo noi, del tutto inaccoglibile questo tentativo di riforma della legittima difesa.

Potrei limitarmi a citare le parole di un luminaire del diritto penale, il professor Tullio Padovani, che ha detto testualmente: "l'articolo 52 del codice penale - cioè l'articolo che prevede la legittima difesa - non necessita di alcuna riforma. Esprime compiutamente ed esaustivamente il fondamento e i limiti obiettivi del diritto di difesa". È una dichiarazione che suona quasi come una sentenza, un epitaffio su questo tentativo di riforma che, in realtà, come sappiamo perché è stato detto con grande chiarezza, obbedisce semplicemente e unicamente a una logica di speculazione politica sulle paure anche legittime degli italiani sulle quali la Lega e la destra in generale speculano per cercare di ottenere consenso. Questo è semplicemente il motivo e, quindi, si interviene su una norma che è suggestiva nei confronti dell'opinione pubblica. Lo si fa ben sapendo che, in realtà, cambierà poco o nulla dal punto di vista giuridico, perché ciò che interessa è dare un messaggio che, secondo noi, è molto pericoloso. cioè lo sdoganamento della giustizia fai da te per i privati e, quindi, della rottura del monopolio della giustizia a carico dello Stato, che rappresenta il fondamento di qualunque Paese democratico. Questo è il vero rischio che corriamo ed è il messaggio subliminale che sta dietro la scelta di modificare e ritoccare la legittima difesa; un totem carissimo alla destra di ogni tempo e che qui viene ribadito e nuovamente perpetrato.

Tuttavia, se noi proviamo a valutare criticamente le ragioni che sono state portate da tutti i colleghi che sono intervenuti anche in discussione generale per giustificare la necessità di intervenire sulla legittima difesa, ci rendiamo conto che non una di queste ragioni resiste a un minimo vaglio critico, non ad un approfondimento particolare, ma a un minimo vaglio critico. È stato detto anzitutto che sono cambiate le modalità di esecuzione dei reati predatori. Ora, su questo bisogna essere molto chiari, perché è ben vero che i reati predatori, che più colpiscono le persone, cioè le rapine, i furti in abitazione, i reati che in qualche modo colpiscono di più, anche i singoli e i privati cittadini, nella propria intimità, sono aumentati nei decenni scorsi, e più precisamente sono molto aumentati tra il 2001 e il 2012. Guarda caso, curiosamente e paradossalmente, in anni in cui governava il centrodestra; guarda caso, paradossalmente e curiosamente, anche dopo che venne fatta la riforma della legittima difesa del 2006: questo per dire che chi parla di efficacia dissuasiva di una riforma della legittima difesa non sa di cosa parla, perché i dati ci dicono che, già quando è stata fatta una riforma della legittima difesa, i reati predatori, anziché diminuire, sono aumentati esponenzialmente, quindi l'efficacia dissuasiva non esiste. Ma nessuno ha detto quanto sono diminuiti quei reati dal 2013 ad oggi e questa è una cosa curiosa, perché, se si leggono i numeri, si scopre che quei reati non sono diminuiti dell'1-2 per cento all'anno ma sono diminuiti drasticamente in questi anni. Non c'è l'emergenza che viene denunciata alla base della riforma. Cito dati statistici dell'Istat: le rapine in abitazione nel 2013 erano 3.619; nel 2017 si sono ridotte del 50 per cento a 2.300. Le rapine totali erano 43.700 nel 2013; sono state 28.600 nel 2017: anche qui una riduzione drastica, enorme. I furti complessivi erano 1.600.000 nel 2007; sono stati 1.100.000 nel 2017. I furti in abitazione, altro reato predatorio citato in continuazione: erano 251.000 nel 2013, sono stati 192.000 nel 2017. Ma di quale emergenza stiamo parlando? Se questi reati sono tutti in diminuzione

*(Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico)* perché non lo dite, perché il nostro Ministro dell'interno non lo dice dal momento che conosce benissimo questi dati: perché non li dice, perché non li cita?

Perché a voi interessa semplicemente la propaganda, a voi interessa semplicemente speculare sulla paura degli italiani!

Secondo argomento che viene utilizzato: occorre migliorare e chiarire la norma. La verità, cari colleghi, che non viene mai detta, soprattutto dal Ministro dell'Interno Salvini, è che già oggi c'è una legge e una legislazione sulla legittima difesa. Il Ministro Salvini dice: faremo un grande regalo agli italiani introducendo la legittima difesa. No, cari italiani, già esiste una norma sulla legittima difesa e funziona benissimo! Tanto è vero che le inchieste per legittima difesa che si concludono con processi si contano sulle dita di una mano - ripeto: si contano sulle dita di una mano - cioè ci sono tante inchieste che vengono fatte per eccesso colposo di legittima difesa, per indagare su fenomeni in cui uno ha reagito di fronte a un'aggressione, e la stragrande maggioranza, la quasi totalità di tali inchieste si conclude con l'archiviazione. Ciò vuol dire che la norma sulla legittima difesa oggi funziona bene e sono pochissimi i casi in cui, invece, si va a processo e ancora meno, come ci hanno detto anche gli auditi, i casi in cui quei processi si concludono con una condanna. Dunque perché intervenire? Infatti, guardate, colleghi non esiste al mondo una norma che metta al riparo anche da errori giudiziari. Non si potrà mai impedire ed evitare che magari, in qualche caso, qualcuno venga sottoposto a processo in maniera sbagliata. La verità è che la norma, già così com'è oggi, funziona perfettamente e sono i dati a dircelo, i numeri. Abbiamo 1.300.000 procedimenti penali pendenti in Italia. Stiamo parlando di cinque o sei casi all'anno: cinque o sei casi su 1.300.000: ma su cosa stiamo legiferando? Ma quale emergenza stiamo denunciando *(Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico)*? Sono falsità, è un grande inganno che state perpetrando nei confronti degli italiani.

Ancora, si dice che non ci saranno più inchieste in questo caso. Anche questa è una falsità: in qualunque caso, perfino quando uccido il cane del vicino, sono sottoposto a indagine. Ma volete che non siano sottoposte a indagine le persone che hanno reagito magari uccidendo una persona? Ci saranno sempre queste indagini, sempre! È una falsità dire che non ci saranno più le indagini a carico di chi abbia reagito. È un altro grande inganno che state perpetrando nei confronti degli italiani!

Dunque perché fate questa riforma, perché la fate? Perché state cercando semplicemente di ottenere consenso, speculando politicamente sulla paura degli italiani: questa è la verità. Ripeto: questa è la verità. E, vedete, noi non siamo preoccupati tanto della riforma che state facendo, che è una riforma, secondo noi, sbagliata anche dal punto di vista tecnico: il mio collega Ferri qui accanto a me lo ha già detto con grande chiarezza. Noi non siamo preoccupati di questo, perché sappiamo che il nostro sistema giuridico ha gli anticorpi per evitare che una norma incostituzionale possa produrre effetti. Ha gli anticorpi perché esiste la Corte costituzionale e perché, per fortuna, ci sono i giudici che interpretano le norme in maniera corretta e cercano di evitare interpretazioni che siano illegittime o che mettano a rischio i principi costituzionali. Siamo molto preoccupati invece per il messaggio che denunciavo all'inizio, il messaggio che si vuole lanciare, cioè che da oggi in poi gli italiani potranno difendersi da sé e farsi giustizia da soli nelle proprie abitazioni. Questo è un messaggio molto pericoloso per due ragioni: la prima, perché voi state dicendo che non avete fiducia nello Stato, ed è impressionante che questa cosa venga detta dal Ministro dell'Interno, che dovrebbe invece essere colui che afferma che lo Stato aiuta ad evitare che vi siano i reati e a ridurre il numero di reati. Voi state dicendo che dello Stato non ci si può fidare e che quindi occorre difendersi da soli. È una cosa, un secondo noi, molto pericolosa. Il secondo motivo è che abbiamo

paura che questo apra esattamente a quel *Far West* che anche voi nelle vostre argomentazioni avete evocato semplicemente per dire che non ci sarà il *Far West*.

Siamo preoccupati perché, accanto alla riforma della legittima difesa che lancia questo messaggio subliminale, o neanche tanto subliminale, accanto a questo voi avete allargato le maglie legislative per la detenzione di armi, anche di armi da guerra, perché voi con il recepimento della direttiva europea del 2017 avete fatto esattamente questo, cioè avete - e cito - aumentato da sei a dodici le armi sportive detenibili, aumentato a 10, per le armi lunghe, e a 20, per le armi corte, i colpi consentiti nei caricatori; avete esteso la categoria di tiratori sportivi, quelli autorizzati a comprare le armi da guerra come i kalashnikov. Li avete aumentati, perché adesso l'acquisto di quelle armi non sarà accessibile solo agli iscritti alla federazione del CONI ma anche agli iscritti alle sezioni del tiro a segno nazionale, agli appartenenti alle associazioni dilettantistiche affiliate al CONI, nonché agli iscritti ai campi di tiro e ai poligoni privati. Questo avete fatto con il recepimento di una direttiva europea: avete allargato le maglie. Allora, se mettiamo insieme questa legislazione, che voi state allargando, e il messaggio che state dando con la riforma della legittima difesa, noi siamo molto preoccupati che ci si stia avvicinando esattamente a quel pericolo di *Far West* che noi abbiamo denunciato fin dall'inizio di questa discussione. Questa è la ragione per la quale noi siamo molto contrari a questa deriva culturale, oltre che legislativa (*Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la deputata Anna Rita Tateo. Ne ha facoltà.

ANNA RITA TATEO (LEGA). Presidente, rappresentante del Governo, onorevoli colleghi e colleghe, prima di discutere nel merito sulla proposta di legge della legittima difesa vorrei qui ricordare due casi noti alla cronaca italiana e al calvario processuale, non solo penale ma anche civile, che questi nostri concittadini hanno dovuto affrontare e subire. È la notte del 26 aprile 2012, quando Igor Ursu, moldavo di 23 anni, fa irruzione con alcuni nella tabaccheria di Franco Birolo, a Cive, nel padovano. Il titolare, all'epoca quarantasettenne, dorme al piano di sopra, sente i rumori e scende, lasciando moglie e figlia piccola in casa. Ha una pistola e spara, uccidendo il rapinatore. Il tabaccaio viene condannato in primo grado a due anni e otto mesi per eccesso colposo di legittima difesa. La famiglia del bandito chiede un risarcimento di 325.000 euro da pagare alla sorella e alla madre del giovane ladro. E come non dimenticare il caso del signor Sicignano, pensionato, che vive nella sua villetta di Vaprio d'Adda, in provincia di Milano. Il 20 ottobre 2015 si trova in casa un rapinatore albanese di 22 anni: spara e lo uccide. Anche in questo caso la famiglia del ladro chiede un risarcimento danni e ricorre contro l'archiviazione del fascicolo aperto per legittima difesa. Per questi nostri concittadini, e non solo, la Lega ha voluto introdurre importanti modifiche in riferimento alla responsabilità civile. Infatti, l'articolo 7 modifica l'articolo 2044 del codice civile, prevedendo che in caso di condanna per legittima difesa vi sia l'esclusione della responsabilità civile, e in caso di condanna per eccesso di legittima difesa è prevista un'indennità per il danneggiato la cui misura è rimessa all'equo apprezzamento del giudice basato sui criteri della gravità, delle modalità realizzative e del contributo causale della condotta posta in essere dal danneggiato. Quindi, tale proposta non obbedisce al diritto penale del nemico o diritto penale dell'emergenza, né indulge al populismo penale, ma mira semplicemente a salvaguardare da obblighi risarcitori chi non aveva alcuna preventiva volontà o previsione di assumerli. Sempre e solo in difesa di cittadini (*Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il deputato Riccardo Marchetti. Ne ha facoltà.

RICCARDO AUGUSTO MARCHETTI (LEGA). Presidente, abbiamo sentito - come al solito, da buona retorica della sinistra - parlare di *Far West*, addirittura di armi nei supermercati o di foto fatte dal nostro segretario federale, Ministro dell'Interno, Matteo Salvini, con le *lobby* delle armi.

Mancano i Puffi e le fantasie hanno avuto tutte luogo e impersonificazione in quest'Aula. Andiamo con ordine: *Far West*. Diciamo fin da subito che il modo con cui viene rilasciato il porto d'armi, dal giorno dopo dell'approvazione della legge sarà il medesimo del giorno prima. Cioè, da quando verrà approvata questa legge, il porto d'armi verrà rilasciato nelle stesse identiche modalità del giorno prima, quindi non ci saranno armi nei supermercati e armerie che regaleranno pistole, ci sarà semplicemente la possibilità di un libero cittadino di difendersi, di difendere la propria famiglia, i propri figli, la propria attività commerciale, il proprio patrimonio, soltanto questo, e non necessariamente con un'arma, perché - ricordiamolo - la legittima difesa funziona anche se mi difendo con il semplice mattarello da cucina, quindi non c'è una liberalizzazione delle armi o un invito a utilizzare armi, è semplicemente un messaggio chiaro.

L'onorevole Bazoli giustamente diceva che noi stiamo dando un messaggio pericoloso ai cittadini, un messaggio che dice: difendetevi con le armi, difendetevi, da oggi potete sparare. No, il messaggio pericoloso oggi lo stiamo lanciando a tutti quei malviventi e a tutti quei criminali che da oggi fanno quello che rischiano, se vengono in casa mia e mettono a rischio la mia famiglia e i miei figli. È incredibile, sembra quasi che per la sinistra, se alle 3 di notte mi sveglio, da padre di famiglia, e trovo un malvivente in casa mia, devo dirgli: accomodatevi, ti faccio il caffè, di porto quattro pasticcini. Non funziona! In tutti gli Stati civili d'Europa è così da sempre! In tutti gli Stati in cui c'è un diritto forte è così da sempre.

Entro nel merito: quasi 40.000 euro di spese legali e sette o otto anni di attesa per arrivare all'assoluzione. È capitato nei casi più eclatanti, quelli riportati dalla cronaca nazionale, ma situazioni simili riguardano tutti coloro la cui colpa - perché fino ad oggi di questo si è trattato - è stata difendersi, difendere la propria casa, il proprio lavoro, la famiglia, i propri averi, da persone, malviventi, che volevano portargliele via. Tempi biblici, insopportabili, e spese eccessive, esorbitanti, insensate, che spesso costringono il cittadino a dover vendere la propria abitazione, tanto difficoltosamente difesa, per sostenere gli oneri di un processo. La Lega vuole mettere la parola "fine" a tutto questo, inserendo due articoli, gli articoli 8 e 9, della proposta di legge sulla legittima difesa, che prevedono rispettivamente l'introduzione dell'articolo 115-*bis* sul Testo unico in materia di spese di giustizia e la modifica dell'articolo 132-*bis* delle norme di attuazione del codice di procedura penale. Perché questi due articoli? Perché fino ad oggi, oltre la terribile esperienza di ritrovarsi davanti a dei malviventi in casa propria, magari nel cuore della notte, mentre i figli dormono nella stanza accanto, oppure essere minacciati nel proprio luogo di lavoro, quindi con l'angoscia di dover perdere l'incasso tanto faticosamente guadagnato, insieme a dover subire l'umiliazione di essere considerati il carnefice e non la vittima, con l'accusa di aver solamente difeso la propria casa, famiglia, il lavoro, oltre allo stress fisico e psicologico di dover affrontare un lungo processo per dimostrare la propria innocenza e magari rischiare delle pene anche severe, la vittima - perché per noi la vittima è e sarà sempre il più debole, il cittadino, il proprietario di casa, il lavoratore, la persona onesta costretta a difendersi - deve anche affrontare enormi spese legali di difesa in tribunale. I casi più famosi: Graziano Stacchio, nel vicentino, che sparò e uccise uno dei rapinatori che avevano assaltato la gioielleria di Roberto Zancan, vicino alla sua pompa di benzina, ha dichiarato di aver pagato 40.000 euro per doversi difendere. Anche Franco Birolo, tabaccaio, il quale si difese da un moldavo che voleva rubare nel suo negozio, ha dovuto sborsare quasi 40.000 euro per affrontare il processo. Ma poteva andare peggio: gli erano stati chiesti 325.000 euro di risarcimento dalla famiglia del rapinatore, e siamo veramente al paradosso. A far lievitare le spese da affrontare sono spesso le perizie che vanno prodotte in aula, che possono costare anche 10.000 euro l'una. A Giovanni Petrali, tabaccaio che ha ucciso un malvivente dopo essere stato malmenato e minacciato, è andata relativamente bene, perché ha potuto contare su un avvocato di famiglia, altrimenti avrebbe pagato fino a 100.000 euro. Cifre assurde, pesanti, e per noi assolutamente insensate. Altro tema importante è quello di voler evitare che le udienze diventino un calvario di anni e anni per il cittadino. Ci sono voluti otto anni per assolvere in secondo grado Giovanni Petrali.

Franco Birolò, indagato con l'accusa di omicidio, si è visto condannato in primo grado per eccesso di legittima difesa, prima di essere assolto, e immaginate cosa significa per un cittadino perbene e onesto avere a che fare con la giustizia. Credo sia una cosa veramente pesante. Dopo sette anni, a giudizio scorso, si è chiuso il terzo grado di giudizio.

Credetemi, credo sia una cosa veramente pesante. Dopo sette anni, a giugno scorso, si è chiuso il terzo grado di giudizio. In un'intervista, Birolò ha ricordato il calvario giudiziario che subisce da sette anni e che ha sconvolto la sua vita e quella della sua famiglia.

Da qui l'esigenza di introdurre questi due articoli. L'articolo 8 modifica il decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2001, "Disposizioni in materia di spesa di giustizia", prevedendo, con l'introduzione dell'articolo 115-*bis* per le ipotesi di difesa domiciliare nei casi di archiviazione, sentenza di non luogo a procedere o proscioglimento *ex* articolo 52, commi secondo, terzo e quarto, del codice penale, o *ex* articolo 55, comma secondo, del codice penale, l'applicazione della normativa sul gratuito patrocinio a spese dello Stato, con liquidazione, nella misura e con le modalità previste dagli articoli 82 e 83 del citato decreto del Presidente della Repubblica, dell'onorario e delle spese spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato ed al consulente tecnico di parte della persona nei cui confronti sono stati emessi i provvedimenti citati.

L'articolo 9 modifica, invece, l'articolo 132-*bis* delle norme di attuazione del codice di procedura penale, prevedendo, nella formazione dei ruoli di udienza e nella trattazione di processi, l'assicurazione della priorità assoluta anche ai processi per lesioni colpose ed omicidio colposo verificatisi nel caso di difesa domiciliare.

Cosa cambia, finalmente, con questi due articoli? Che non sarà più il cittadino a dover sostenere le spese legali e a sborsare di tasca propria, ma sarà lo Stato a sostenerle, nel caso in cui alla persona venga riconosciuta la legittima difesa. Non deve più esistere l'ipotesi che un cittadino sia costretto a vendere la casa o la propria azienda per difendersi in tribunale. Inoltre, si interviene sui tempi della giustizia, dando priorità ai processi relativi ai delitti di omicidio colposo e di lesioni personali colpose verificatisi nei casi di difesa domiciliare: un modo, questo, per evitare processi che durano otto anni, che procurano stress e tensioni, e che poi, magari, alla fine, si concludono con un nulla di fatto. Si chiama buonsenso, Presidente, ed è quello che ci spinge ad essere sempre dalla parte del cittadino, e non da quella del malvivente, come è stato in tutti questi anni, per troppe volte (*Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier*).

**PRESIDENTE.** Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

**(Repliche - A.C. [1309-A](#))**

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di replicare, ma non lo vedo in Aula, il relatore di minoranza, deputato Verini. Conte non c'è. Turri non replica.

Ha facoltà di replicare il relatore per la maggioranza, deputato Pierantonio Zanettin.

**PIERANTONIO ZANETTIN,** *Relatore per la maggioranza.* Grazie, Presidente. Volevo brevemente replicare ad alcuni degli interventi che sono venuti dall'opposizione, e in particolare da parte dei colleghi del Partito Democratico, i quali hanno ricordato in particolare la riforma del 2006, la riforma varata dal Governo Berlusconi. Ebbene, quella era una buona riforma, era una riforma che ha migliorato molto il quadro normativo; ma, come tante buone riforme, colleghi, aveva dei "buchi", erano rimasti dei vuoti normativi. E in questi vuoti normativi - come dire? - ci sono scritte

delle storie: storie di persone, di uomini in carne ed ossa; storie che noi non abbiamo dimenticato. Parlo di Graziano Stacchio, il benzinaio di Ponte di Nanto, alpino, cacciatore, donatore di sangue, insignito anche di una medaglia al valor civile per aver salvato una donna che era caduta in un torrente e che rischiava di annegare. La mattina del 3 febbraio 2015 egli si è trovato coinvolto in un conflitto a fuoco con dei rapinatori, che rapinavano non la sua attività, ma un'attività dirimpettaia, la gioielleria di Roberto Zancan, ed è intervenuto per difendere la commessa di quella gioielleria.

Parlo di Ermes Mattielli, morto di crepacuore dopo una condanna in grado di appello comminata dalla Corte di appello di Venezia. Parlo di Franco Birolo, di Civè di Correzzola, in provincia di Padova. Parlo di Diego Caioli, il gioielliere romano che è stato prosciolto solo pochi giorni fa, dopo un calvario processuale durato circa dieci anni ed una condanna in primo grado.

Ecco, vedete, colleghi del Partito Democratico, voi magari queste persone le avete conosciute solo dalle cronache del telegiornale o dalla lettura dei quotidiani: noi, invece, queste persone le abbiamo conosciute di persona, le abbiamo guardate negli occhi, abbiamo visto le lacrime che sgorgavano dai loro occhi, abbiamo conosciuto il dramma delle loro famiglie.

È vero, collega Bazoli: molto spesso, anzi quasi sempre queste vicende processuali si sono concluse con l'assoluzione: nessuno è stato condannato in Cassazione; il povero Ermes Mattielli, invece, è morto di crepacuore nel corso dell'iter processuale. Però, vedete, qui mi soccorrono gli insegnamenti di un grande della dottrina giuridica, che risponde al nome di Carnelutti. Cosa ci insegnava Carnelutti? Cosa ci ha lasciato come messaggio? Anche il processo è una pena. Per le persone perbene che vengono aggredite, un iter processuale di sei mesi, un anno, cinque anni, dieci anni, una condanna in primo grado non è come per chi è abituato ad entrare ed uscire di galera, che dà per scontato: il processo c'è, ci sarà un avvocato da pagare. Sono drammi, ma drammi veri: sono famiglie sconvolte, sono attività economiche che vanno in rovina.

E allora, colleghi del PD, se questa nostra iniziativa legislativa servirà per evitare anche a solo una persona, anche ad un solo caso umano un dramma processuale come quello che hanno subito le persone che ho citato prima - uomini, ripeto, in carne ed ossa, cuori e anime -, allora credo che oggi abbiamo fatto un buon lavoro e che questa nostra iniziativa merita di arrivare a compimento.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo, sottosegretario Morrone.

**JACOPO MORRONE,** *Sottosegretario di Stato per la Giustizia.* Onorevole colleghi, Presidente, questo provvedimento punta a fare chiarezza in una materia che lasciava un ampio margine di discrezionalità interpretativa, e che, di conseguenza, non consentiva alle vittime di un reato di vedersi riconosciuta la legittimità dell'azione compiuta per difendere se stessi, la propria famiglia, l'abitazione o l'azienda, e di sentirsi contestualmente tutelati dallo Stato. Si tratta di una riforma utile alla comunità, perché risponde concretamente ad una richiesta diffusa da parte della popolazione: questa norma non darà il via libera a giustizieri fai da te, nessun *Far West*, nessuna corsa alle armi, nessuna licenza di uccidere, come è stato ripetuto strumentalmente anche oggi, ma un passo in avanti nella civiltà del diritto. Servirsi di slogan e non di serie valutazioni, la dice lunga sulla mancanza di argomenti dei detrattori del progetto di riforma: chi viene aggredito in casa propria o nella propria azienda deve potersi difendere senza temere di essere vittima due volte, e di doversi sobbarcare anni di sofferenze, rabbia, perdite economiche e di relazioni sociali per difendersi dallo Stato e dalle pretese risarcitorie di chi l'ha aggredito.

Secondo i sondaggi, il 73 per cento degli italiani ritiene giusto usare le armi contro i banditi, seppure con modalità diverse; il 62 per cento non si sente sicuro soprattutto in casa propria. La maggioranza degli italiani chiede, quindi, di potersi difendere se subisce un'aggressione nella

propria abitazione: non chiede la licenza di uccidere, ma di non essere messa alla gogna giudiziaria se colpisce un bandito che intende rubare, violentare o aggredire. È di ieri la notizia della condanna a 4 anni e 6 mesi di Pevero, un imprenditore di Piacenza che, nell'ottobre 2011, sparò a due rumeni che gli stavano rubando gasolio e ne ha ferito gravemente uno. Da notizie di stampa, apprendiamo che per l'azienda dell'imprenditore era il terzo furto nel giro di poco tempo; dopo quell'episodio, lo stesso imprenditore ha subito altri tredici furti di gasolio.

Allora, di chi è la responsabilità? Non è forse da condannare chi ha consentito, in questi anni, che l'Italia diventasse terra di nessuno? Ma oltre all'inasprimento delle pene e a pene certe, noi crediamo, insieme alla maggioranza degli italiani, che sia legittimo difendersi e che l'opposizione a questo sacrosanto diritto sia solo ideologica e strumentale.

Conosciamo le storie di chi si è legittimamente difeso e che ha subito una *via crucis* giudiziaria e mediatica, oltre che finanziaria, per le spese processuali. Ricordo a tutti che le vittime sono loro. Non è materia, questa, su cui lanciare veti politici. Se l'opinione pubblica mostra sfiducia crescente nei confronti di certi segmenti dello Stato e delle istituzioni, vuol dire che c'è molto che non va da troppo tempo e bisogna capirne le ragioni. La norma che oggi regola la legittima difesa non è sufficiente e chi lo afferma non può che farlo in cattiva fede, senza alcuna comprensione delle vittime di queste infinite vicende giudiziarie.

Da una parte ultra minoritaria del Paese c'è un pregiudizio di fondo nei confronti di chi ha difeso o tentato di difendere la propria casa o il proprio negozio, la propria vita o quella dei suoi cari, ed è palese che ci sia stato un atteggiamento di ostilità diffusa in certi ambienti nei confronti di qualsiasi progetto di cambiamento in materia di legittima difesa.

Gli obiettivi a cui puntiamo non sono rivoluzionari, ma dettati dal buonsenso, dall'esempio di altri Paesi e, soprattutto, dall'ascolto e dalla considerazione di troppe vicende giudiziarie che hanno causato problemi gravissimi, come abbiamo visto, alle vittime che hanno reagito al reato perpetrato ai loro danni.

Alle persone deve essere data la possibilità di difendersi, di difendere i propri cari, di difendere il proprio patrimonio. Se qualcuno entra in casa mia, di notte, mentre la mia famiglia dorme, io ho paura, io temo non solo che rubi le mie cose, ma che compia delle violenze e allora se posso mi difendo: ho il diritto di reagire senza finire indagato sul banco degli imputati. Ci sono tanti, troppi casi di persone che si sono legittimamente difese, hanno difeso la propria attività da predatori senza scrupoli e violenti, che sapevano benissimo quello che stavano facendo e le reazioni che sarebbero potute arrivare dalla vittima; eppure hanno dovuto difendersi non tanto dai predatori, quanto, in certi casi, dai tempi e dai modi della giustizia.

Vorrei che tutti i garantisti nei confronti dei predatori si confrontassero, come ho fatto io, con le vittime di questi reati e le loro famiglie. E attenzione, perché è anche possibile che i parenti del bandito a cui hai sparato ti chiedano il risarcimento e ci sia anche chi pensa che sia legittimo. Questa riforma è una priorità non solo del Governo, ma per gli italiani: l'obiettivo è quello di rafforzare le tutele per colui che reagisce ad aggressioni e non certo legittimare un omicidio: sì ad uno Stato che condanna i delinquenti e sì ad uno Stato che difenda i suoi cittadini (*Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier e MoVimento 5 Stelle*).

*(Annunzio di questioni pregiudiziali - A.C. [1309-A](#))*

**PRESIDENTE.** Avverto che, a norma dell'articolo 40, comma 1, del Regolamento, sono state presentate le questioni pregiudiziali di costituzionalità Conte n. 1 e Bazoli ed altri n. 2, che saranno

esaminate e poste in votazione prima di passare all'esame degli articoli del provvedimento (*Vedi [l'allegato A](#)*).

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

*Omissis*

**La seduta termina alle 19,25.**

CAMERA DEI DEPUTATI

XVIII LEGISLATURA

---

Resoconto stenografico dell'Assemblea

Seduta n. 133 di martedì 26 febbraio 2019

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ETTORE ROSATO

**La seduta comincia alle 11.**

PRESIDENTE. La seduta è aperta.

*Omissis*

**Seguito della discussione della proposta di legge: S. 5-199-234-253-392-412-563-652 - D'iniziativa popolare; d'iniziativa dei senatori: La Russa ed altri; Ginetti e Astorre; Caliendo ed altri; Mallegni ed altri; Ginetti ed altri; Gasparri ed altri; Romeo ed altri: Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa (Approvata, in un testo unificato, dal Senato) (A.C. [1309-A](#)); e delle abbinate proposte di legge: Molteni ed altri; Gelmini ed altri; d'iniziativa del consiglio regionale del Veneto; Meloni ed altri (A.C. [274-580-607-1303](#)) (ore 15,17).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge, già approvata, in un testo unificato, dal Senato, n. 1309-A: Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa; e delle abbinate proposte di legge nn. 274-580-607-1303.

Ricordo che sono state presentate le questioni pregiudiziali di costituzionalità Conte n. 1 e Bazoli ed altri n. 2 (*Vedi l'[allegato A](#)*).

*(Esame di questioni pregiudiziali - A.C. [1309-A](#))*

PRESIDENTE. Passiamo quindi all'esame di tali questioni.

Avverto che i tempi per il relativo esame sono computati nell'ambito del contingentamento relativo alla discussione generale. A norma del comma 4 dell'articolo 40 del Regolamento, in caso di più questioni pregiudiziali ha luogo un'unica discussione. In tale discussione, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 40, potrà intervenire, oltre ad uno dei proponenti, purché appartenenti a gruppi diversi, per illustrare ciascuno degli strumenti presentati per non più di dieci minuti, un deputato per ognuno degli altri gruppi per non più di cinque minuti. Al termine della discussione si procederà, ai sensi dell'articolo 40, comma 4, del Regolamento, ad un'unica votazione sulle questioni pregiudiziali sollevate per motivi di costituzionalità.

Il deputato Federico Conte ha facoltà di illustrare la sua questione pregiudiziale di costituzionalità n. 1.

[FEDERICO CONTE](#) (LEU). Presidente, la proposta di legge sulla legittima difesa è divenuta di fatto la bandiera politica, una delle bandiere politiche della Lega in questa legislatura; è la proposta che esprime in maniera più significativa la cifra demagogica della sua politica securitaria. È una riforma a costo zero, che, però, avrà un impatto in termini di comunicazione politica, in termini demagogici molto forte, alla vigilia delle europee. La discutiamo ora per questa ragione. È una riforma di cui non si avverte alcuna necessità effettiva, perché le statistiche sui processi di omicidio in cui si invoca la legittima difesa sono statistiche addirittura irrilevanti dal punto di vista quantitativo, e quindi assolutamente rassicuranti. Non vi è un caso in cui un cittadino abbia invocato, per giustificarsi di aver privato la vita di un'altra persona, alla legittima difesa senza che questa gli sia stata riconosciuta, se effettiva.

Eppure è diventato un tema all'ordine del giorno. Fa seguito alla proposta di legge sui migranti, al decreto sicurezza e andrà in quella stessa direzione per provocare nel Paese un dibattito teorico su questioni non decisive e distrarre l'attenzione degli italiani dalle questioni sostanziali e decisive che affliggono la nostra democrazia e la nostra economia. Qual è il rischio di questa proposta di legge inutile? Qual è il suo costo politico? È l'idea che si possa traslare dal piano della riserva pubblicistica al piano privatistico il dovere di difendere i cittadini, le politiche sulla sicurezza. Questa traslazione nasconde un germe assai pericoloso, slatentizza nella società una tendenza che potrà dare problemi, che riguarda, evidentemente, la liberalizzazione in prospettiva dell'uso delle armi. Per giungere a questo risultato il legislatore compie una forzatura giuridica duplice: introduce all'articolo 52 del codice penale due presunzioni legali assolute, *iuris et de iure*, come le definiscono i nostri giuristi.

Sono la presunzione che la difesa sia sempre legittima e sempre proporzionata, che si realizza introducendo al secondo comma dell'articolo 52 l'avverbio "sempre", con l'aspirazione di privare e di sottrarre allo spazio di accertamento discrezionale del giudice la verifica dell'equilibrio tra la difesa e l'offesa che l'ha provocata e la più grave ancora presunzione che passa attraverso la stessa eliminazione del concetto di necessità, che avviene attraverso l'introduzione del quarto comma, che ci vuole dire che la difesa è sempre necessaria anche quando posta in essere per fronteggiare una semplice intrusione, una semplice violazione di domicilio.

Queste due presunzioni legali sono, a nostro avviso, anticostituzionali e violano i principi cardine della nostra Costituzione perché la presunzione legale, per dettato costituzionale, per essere tale non deve essere smentita dalla realtà sulla quale interviene e non deve essere, per dirla elegantemente, contraria all'*id quod plerumque accidit*, a quello che avviene normalmente. Possiamo negare, noi, che normalmente si dà il caso di una difesa sproporzionata con cui, ad esempio, si priva della vita un signore che sta semplicemente ponendo in essere un modesto furto? Se la realtà dei fatti può essere questa, presumere che la difesa sia sempre proporzionata e sempre necessaria evidentemente è irragionevole e la Corte costituzionale ci dice che è possibile derogare al principio di eguaglianza, sancito all'articolo 3 della Costituzione, solo se l'eccezione è ragionevole, solo se si fa torto - e mi rivolgo ai colleghi del MoVimento 5 Stelle - alla regola che siamo tutti uguali davanti alla legge perché c'è una ragione che la giustifica in termini di ragionevolezza. Se non vi è ragionevolezza - e non è ragionevole ritenere che la difesa sia sempre necessaria e proporzionale - quel principio è violato e la norma è contraria al parametro di costituzionalità che abbiamo qui invocato.

Inoltre, lo è per una seconda ragione che riguarda la vita del nostro ordinamento in relazione ai nostri partner europei, agli ordinamenti ai quali facciamo richiamo e che, attraverso il filtro dell'articolo 117 della Costituzione, dobbiamo rispettare per valutare la costituzionalità della legge. Mi riferisco, in particolare, alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, a un ordinamento sovraordinato che all'articolo 2 stabilisce che il ricorso alla forza letale - il ricorso alla forza letale! - è possibile solo se è assolutamente necessario. È assolutamente necessario ricorrere alla forza letale

in relazione a un attentato che non arriva neanche a mettere in discussione il bene della propria incolumità o dei propri cari, un bene la cui difesa è sicuramente legittima e giustificata, ma che si limita, invece, all'intrusione, alla violazione del proprio domicilio e alla messa in discussione, cioè, di beni materiali? Io ritengo evidentemente che così non sia e che anche per questo verso, cioè per il rispetto della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, alla quale siamo evidentemente legati da un vincolo costituzionale, questa norma sia incostituzionale.

Del resto, che questa sia una forzatura legislativa lo dice lo stesso legislatore, che non si limita a intervenire sull'articolo 52 per disarticolargli totalmente la struttura normativa, ma, all'articolo 55, lì dove è normato l'eccesso colposo, con una contraddizione in termini perché non vedo alcuna ragione di intervenire per normare un eccesso che riguarda la forzatura di vincoli che si sono già rimossi. Se il legislatore è intervenuto all'articolo 55 è per presidiare ulteriormente il proprio obiettivo, cioè quello di liberare la forza letale a prescindere dalle ragioni giustificative che la possono attrezzare. L'intervento sull'articolo 55 evidentemente significa una direzione politica chiara: l'anticipazione significativa della soglia in cui è possibile reagire a un'offesa anche al proprio patrimonio privando la controparte della propria vita. L'anticipazione di questa soglia trasforma la difesa in un'aggressione, dal che questa legge potrà consentirci di parlare più che di legittima difesa di legittima offesa.

Si tratta di una scelta legislativa molto delicata e molto pericolosa, che segna questo tempo in una sola direzione: quella della paura e della sicurezza, e lo dico di nuovo ai colleghi del Movimento 5 Stelle, anche avendo a riguardo a quello che sta avvenendo in Italia dal punto di vista elettorale: questa è una norma che renderà ancora più forte il vostro partner di Governo Matteo Salvini (*Applausi dei deputati del gruppo Liberi e Uguali*).

**PRESIDENTE.** Il deputato Franco Vazio ha facoltà di illustrare la questione pregiudiziale di costituzionalità Bazoli ed altri n. 2, di cui è cofirmatario.

**FRANCO VAZIO** (PD). Presidente, grazie. L'istituto della legittima difesa è una delle cause di giustificazione del reato e trova il suo fondamento nella necessità di autotutela della persona che si manifesta nel momento in cui, in assenza dell'ordinaria tutela apprestata dall'ordinamento, quella che dovrebbe garantire lo Stato appunto, viene riconosciuta entro determinati limiti. È una deroga al monopolio dello Stato dell'uso della forza. Il quadro normativo attuale in materia di legittima difesa è il risultato di una riforma dell'articolo 52 del codice penale approvata nel 2006 proprio da un Governo di centrodestra. Tale riforma, aggiungendo un secondo e un terzo comma all'articolo 52, ha introdotto la cosiddetta “legittima difesa domiciliare” o “legittima difesa allargata”, che presume la legittima difesa in caso di reazione a chi si introduce nella propria abitazione e minaccia il proprietario o il furto dei suoi beni, insomma quando c'è il pericolo per l'incolumità, quando non ci sia desistenza e quando vi sia pericolo di aggressione.

Invece, il testo oggi in discussione modifica e incide sull'articolo 52 rafforzando la presunzione di proporzionalità inserita nel secondo comma nel 2006 e introduce *ex novo* un quarto comma, un'ipotesi di presunzione di legittima difesa domiciliare. In realtà, la giurisprudenza più recente è intervenuta a fare chiarezza e ha sostanzialmente eliminato alcune, se non tutte, le questioni che vengono oggi messe in discussione. Si rileva, infatti, che nella proposta di riforma della legittima difesa vi sono diversi profili di illegittimità costituzionale. Si introduce una presunzione di proporzionalità per cui nell'ipotesi di legittima difesa domiciliare si sancisce per legge che sussiste sempre il rapporto di proporzionalità, con la conseguenza che dovrebbe essere sempre legittima, e quindi non colpevole, la reazione sproporzionata, così facendo venir meno i principi di attualità e concretezza del pericolo e quello della proporzionalità, appunto. Una presunzione del genere appare, dunque, incompatibile con i principi della Costituzione, sia perché contrasta con qualsiasi

*ratio* di legittima difesa, in quanto il diritto di autotutela deve essere bilanciato anche con gli interessi di chi si è messo nelle condizioni di subire una reazione difensiva, sia perché, sulla base di una consolidata giurisprudenza costituzionale, le presunzioni di per sé plausibili sono illegittime e violano il principio di eguaglianza diventando arbitrarie e irrazionali se non rispondono a dati di esperienza generalizzati.

Un terzo profilo di possibile illegittimità costituzionale deriva dal contrasto con l'articolo 2 della CEDU, che ammette la liceità dell'uccisione di una persona da parte del soggetto aggredito solo e soltanto ove tale comportamento risulti assolutamente necessario per respingere una violenza illegittima in atto contro una persona, e non per una mera aggressione al patrimonio.

Quanto all'introduzione dell'esclusione della responsabilità per colpa nell'ipotesi in cui l'eccesso si realizzi in situazioni di minorata difesa dell'aggredito ovvero in stato di grave turbamento dello stesso, questa maggioranza punta a sottrarre spazio alle valutazioni discrezionali del giudice e a introdurre una sorta di presunzione legale di assenza di colpa, con il rischio di escludere la responsabilità penale nei casi in cui il soggetto ha effettivamente agito per colpa. Una parte della nuova formulazione dell'eccesso colposo presenta profili di illegittimità costituzionale perché non si applica a tutte le scriminanti, ma solo alla legittima difesa. Tutte le cause di giustificazione di un reato hanno la stessa dignità e, in ogni caso, non ci possono essere automatismi, essendo sempre necessario l'accertamento da parte di un giudice.

Tali obiezioni e giudizi sono stati espressi da tutti i giuristi, magistrati, avvocati che sono stati auditi in Commissione, e sono stati assolutamente e bellamente trascurati nella discussione da parte di questa maggioranza.

Si ritiene condivisibile un solo punto della riforma, e cioè quello relativo al risarcimento dei danni dei cittadini che si trovano ad affrontare le spese legali nel caso di indagine o giudizio a loro carico. Tale punto trae origine da un'idea del PD, e dal nostro emendamento nel provvedimento discusso ed approvato dalla Camera nella XVII legislatura.

Ma esistono dei profili di merito, per i quali io mi appello a questo Parlamento, per far sì che i colleghi che andranno ad esaminare questo provvedimento facciano mente locale sulle conseguenze di un'approvazione di una legge tanto devastante. Innanzitutto non risponde ad alcuna emergenza, questo tipo di legge: non esiste un'emergenza di alcun tipo a riguardo a fatti che sono presidiati da questa legge. Dai dati che sono diffusi dal Ministero della giustizia, si evince che i procedimenti definiti in un processo nei tribunali italiani dal 2013 al 2016 per legittima difesa sono stati dieci, e cinque per eccesso colposo, su un totale di 1.300.000 procedimenti penali: 10 e 5, 15 processi in tutto, in un contesto in cui le rapine e i furti via via sono diminuiti dal 2013 ad oggi. Si tratta quindi di una questione che si vuol far passare come un'emergenza, e che invece emergenza non è, e non è altro se non la percezione che si vuole indurre e che è stata indotta nel Paese, cavalcando paure e stimolandone il cinismo.

E gli sforzi che abbiamo prodotto nella passata legislatura, e che si riferivano al concetto di legittimo turbamento nei casi di effrazione, di introduzione nel domicilio, e che erano oggetto anche di un emendamento che io stesso presentai al precedente progetto di legge, poi approvato dalla sola Camera dei deputati, è stato anche superato dalla giurisprudenza, che ha colmato interpretativamente quella lacuna. La sentenza del 20 giugno 2018 della IV sezione penale della Cassazione ha sostanzialmente... Leggo il passaggio perché i colleghi si rendano ben conto, laddove la Cassazione stabilisce che "La corte territoriale, con un giudizio *ex ante*, ha valutato, con motivazione ampia e ben strutturata, tutte le circostanze di fatto, dando rilievo al complesso dalle risultanze probatorie, ed ha apprezzato e ritenuto scusabile, con giudizio logico e coerente, perciò

insindacabile, l'errore di valutazione circa la sussistenza dei presupposti di fatto, di proporzione, di necessità di difesa che rappresentano gli elementi costitutivi della legittima difesa". Non esistono problemi circa il legittimo turbamento, perché anche sotto questo profilo la Cassazione ha risolto questo tema.

Sull'uso delle armi, colleghi, una riflessione va fatta: non possiamo trascurare questi elementi. Vi voglio dare solamente questo dato, perché parliamo sovente di cose sulle quali non ci misuriamo sui numeri: la guerra del Vietnam per gli Stati Uniti ha portato un dato di morti oltre 60 mila, e fu una tragedia che è stata raccontata in film, in epopee straordinarie da parte appunto degli Stati Uniti d'America. Ebbene, questa tragedia, se la paragoniamo al fatto che nel 2017 negli Stati Uniti ci sono stati 40 mila morti per fatti di armi, ci fa comprendere che l'uso delle armi non risolve questo problema, ma lo complica, lo aggrava (*Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico*).

Il tema rilevante è il concetto della legge del castello che voi volete introdurre, cioè il fatto che se uno entra in casa mia io sono legittimato ad ucciderlo. Vi voglio però far riflettere su un fatto: è quello che accade negli Stati Uniti, è quello che accade nei Paesi in cui c'è questa legittima difesa del castello; e cioè che il ladro, il rapinatore che entra in casa ed è armato, e sa che c'è la legittimità nell'uso delle armi e della forza, spara per primo e non si pone il problema di scappare. Spara e uccide gli abitanti, perché questi morti sono sovente e soprattutto gli abitanti (*Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico*). E concludo, Presidente, solamente richiamando qualche esempio. Sarà legittimo, per esempio, uccidere un bambino che va a recuperare la palla scappata nel cortile...

PRESIDENTE. Concluda.

FRANCO VAZIO (PD). ...del vicino, scavalcando la recinzione (*Commenti dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier*), così come sarà legittimo...

PRESIDENTE. Collega, deve concludere.

FRANCO VAZIO (PD). ...sparare alla schiena ad un ladruncolo che sta scappando dalla proprietà in questione (*Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico*).

PRESIDENTE. Collega, deve concludere.

FRANCO VAZIO (PD). Sì, concludo riassumendo le conclusioni in questo modo: le norme sulla legittima difesa già ci sono e funzionano molto bene (*Commenti dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier*); intervenire nei termini in cui vuole intervenire questo Governo determina profili di incostituzionalità ed è pericoloso e dannoso, poiché si rischia di veicolare il messaggio che siano legittime condotte illecite e gravi...

PRESIDENTE. Collega, deve concludere.

FRANCO VAZIO (PD). ...fino all'omicidio, e si illudono i cittadini sul fatto che, a fronte del verificarsi di simili circostanze, non venga nemmeno aperto un procedimento penale.

PRESIDENTE. Grazie, collega. Grazie.

FRANCO VAZIO (PD). E per questo dev'essere accolta questa pregiudiziale (*Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il deputato Devis Dori. Ne ha facoltà. Colleghi!

[DEVIS DORI](#) (M5S). Presidente, colleghi, tutte le argomentazioni giuridiche svolte nelle due questioni pregiudiziali, relativamente alla proposta di legge recante modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa, ruotano attorno a due concetti essenziali.

Anzitutto, nelle pregiudiziali si afferma che, con la presente legge, si introdurrebbe un meccanismo automatico, secondo il quale la difesa sarebbe sempre legittima, privando quindi della necessaria discrezionalità e autonomia valutativa l'autorità giudiziaria. Questo primo assunto non è condivisibile, né con riferimento al secondo comma né al quarto comma dell'articolo 52 del codice penale: in entrambi i casi, infatti, i due “sempre” contenuti nei due commi incidono, tra l'altro solo a certe condizioni, esclusivamente su uno degli elementi caratterizzanti la scriminante della legittima difesa, cioè la proporzionalità tra difesa ed offesa. Ma la legittima difesa presuppone anche la valutazione da parte del giudice degli altri elementi, ovvero la necessità di difendere un diritto proprio o altrui e il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, che, se non neutralizzata tempestivamente, sfocerebbe nella lesione di quel diritto tutelato dalla legge. È, quindi, fuorviante far leva esclusivamente su uno di questi elementi per affermare che la norma creerebbe un sistema automatico che sfuggirebbe alla valutazione del giudice nella formazione del suo libero convincimento.

La stessa Cassazione, con riferimento alle modifiche già introdotte dalla legge n. 59 del 2006, ha confermato che il “sempre” va ad incidere, al verificarsi di certe condizioni, solo sul requisito della proporzionalità. E questo vale anche per il nuovo quarto comma dell'articolo 52, perché anche in questo caso il “sempre” non investirebbe tutti gli elementi della legittima difesa, ma solo la proporzionalità. Non va sottovalutata, infatti, la pregnanza del termine “respingere”: l'atto del respingimento presupporrebbe da parte del giudice la contestuale valutazione dell'attualità del pericolo e della necessità/inevitabilità della reazione difensiva. Senza attualità del pericolo e necessità della difesa, non si potrebbe nemmeno parlare di respingimento, che presuppone una risposta ad un'azione altrui diretta, presente, in atto, in corso, incombente. Quindi, anche nel caso del quarto comma dell'articolo 52, il “sempre” incide, a certe condizioni, solo sulla proporzionalità, mentre gli altri elementi resterebbero oggetto del giudizio dell'autorità giudiziaria.

Il secondo concetto espresso nelle pregiudiziali è che, attraverso lo stato di grave turbamento, si giustificerebbe ogni atto come legittima difesa, e che quindi ci si troverebbe di fronte ad una giustizia fai da te, in quanto il cittadino potrebbe reagire a piacimento perché la condizione psicologica individuale, cioè il grave turbamento, sarebbe impossibile da verificare. Anche in questo caso l'affermazione non è condivisibile. A tal proposito, si rileva che il concetto di grave turbamento non è una novità nel panorama penalistico italiano: ad esempio, negli atti persecutori, lo *stalking*, la prova del grave stato d'ansia e di paura deve essere ancorata, secondo la giurisprudenza, ad un evidente turbamento psicologico della vittima.

Relativamente al reato di *stalking*, ove è previsto uno stato di ansia e di paura, la stessa Corte costituzionale, con sentenza n. 172 del 2014, ha affermato: “Quanto al perdurante grave stato di ansia e di paura, trattandosi di eventi che riguardano la sfera emotiva e psicologica, essi devono essere accertati attraverso un'accurata osservazione di segni e indizi comportamentali desumibili dal confronto tra la situazione pregressa e quella conseguente alle condotte dell'agente, che denotino un'apprezzabile destabilizzazione della serenità e dell'equilibrio psicologico della vittima. Anche la giurisprudenza di legittimità ha precisato che la prova dello stato di ansia e di paura può e deve essere ancorata ad elementi sintomatici che rivelino un reale turbamento psicologico ricavabili dalle dichiarazioni della stessa vittima del reato e dai suoi comportamenti conseguenti alla condotta posta in essere dall'agente. Non vi sono quindi elementi per affermare che il grave turbamento possa legittimare qualsiasi comportamento perché la valutazione rimarrebbe al giudice, come già avviene in altri ambiti della disciplina penalistica. Sulla base delle considerazioni giuridiche appena esposte,

riteniamo che sussistano le condizioni per procedere all'esame da parte dell'Assemblea del testo della proposta di legge (*Applausi dei deputati del gruppo MoVimento 5 Stelle*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il deputato Enrico Costa. Ne ha facoltà.

ENRICO COSTA (FI). Grazie, Presidente. Vorrei introdurre questo intervento, evidenziando perché, secondo noi, è necessario intervenire con una legge sull'attuale sistema normativo. Perché intervenire? Perché è cambiata molto la pelle della criminalità perché oggi ogni furto in abitazione è una potenziale rapina: un tempo non era così. Un tempo c'era il topo d'appartamento che entrava in casa soprattutto quando i proprietari erano assenti e, se si accendeva una luce, fuggiva. Oggi è cambiato molto l'approccio della criminalità. Oggi ci sono bande organizzate che entrano nelle case, sapendo che ci sono i proprietari e hanno gli strumenti per neutralizzarle. La percezione, la sensibilità, il timore del cittadino, del proprietario è molto diverso rispetto al passato. Perché si dice che calano i numeri? Perché effettivamente i numeri dei furti in abitazione calano ma siamo sempre sui 200.000 furti in abitazione l'anno. Cresce però il timore e proprio perché ogni furto in abitazione è una potenziale rapina. C'è una carica criminale molto maggiore - lo vediamo dai fatti di cronaca - come c'è un aumento del numero delle rapine in abitazione a fronte della diminuzione del numero di furti. Quindi, quando si parla della percezione del cittadino, si parla di una sensazione, una sensibilità che tende molto di più alla paura, al timore, al turbamento psichico rispetto al passato. È necessario che il legislatore ne prenda atto, prenda in considerazione gli accorgimenti normativi per evitare che, come accade e come è accaduto in questi ultimi anni, ci sia una giustizia fatta a macchia di leopardo. In un tribunale chi si difende in Aula è soltanto indagato; in un altro tribunale è rinviato a giudizio; in un altro tribunale è condannato dopo il primo grado: sono sempre però alla fine tutti assolti. Infatti abbiamo comunque un sistema che prevede che il fatto di reato nelle sue componenti è sussistente ma c'è una causa di giustificazione. Chi lo deve giustificare? Deve giustificarsi colui che si è difeso: deve portare le prove (*Applausi dei deputati del gruppo Forza Italia-Berlusconi Presidente*), portare gli elementi, portare tutti gli aspetti perché la causa di giustificazione venga ritenuta operante. La proposta di Forza Italia prevede esattamente l'opposto, che sia la pubblica accusa a fornire gli elementi perché la causa di giustificazione venga ritenuta insussistente e il diritto di difesa. Pertanto ci batteremo in sede di merito per avanzare la proposta dell'inversione dell'onere della prova che nel testo in esame aleggia ma non è concretizzata, non è scritta nero su bianco e noi sappiamo che, quando le cose non sono scritte nero su bianco, ci sono sempre le interpretazioni. Ricorderete tutti che nel 2006 si è intervenuti sul tema della legittima difesa e si è intervenuti proprio sul tema della legittima difesa domiciliare.

Ricordo i titoli dei giornali: da una parte coloro che sostenevano la riforma affermavano: bene, avremo risolto tutti i problemi interpretativi, non ci saranno più zone d'ombra. Dall'altra il Partito Democratico, forse all'epoca erano i DS, sostenevano esattamente l'opposto ossia che ci sarebbe stato il far west. Non c'è stato nulla di tutto ciò: c'è stata una magistratura che è intervenuta e devo dire ha anestetizzato la norma. Quanto alla questione pregiudiziale, ritengo che siano tutti aspetti di merito che non attengono ai profili di costituzionalità ma devo dire una cosa ai colleghi del Partito Democratico: loro sostengono che è incostituzionale parlare di turbamento psichico ma nella scorsa legislatura avevamo parlato e avevamo approvato, con il loro voto, una norma che evidenziava proprio il tema del turbamento psichico e quindi mi chiedo cosa sia cambiato dalla scorsa legislatura ad oggi...

PRESIDENTE. Concluda.

ENRICO COSTA (FI). ... se non ovviamente un posizionamento politico. Ritengo che noi dovremmo respingere le questioni pregiudiziali; dovremmo fare valutazioni di merito; dovremmo approvare e riflettere sul tema dell'inversione dell'onere della prova ma certamente non ci sono temi

che attengono ai profili di costituzionalità che sono enunciati nelle questioni pregiudiziali (*Applausi dei deputati del gruppo Forza Italia-Berlusconi Presidente*).

**PRESIDENTE**. Ha chiesto di parlare il deputato Paolini. Ne ha facoltà.

**LUCA RODOLFO PAOLINI** (LEGA). Grazie, Presidente. Onorevoli colleghi, la prima cosa che dobbiamo fare è sgombrare il campo dalle false informazioni che sono state fatte circolare sulla proposta di legge. Essa non ha nulla di rivoluzionario e quindi di incostituzionale semplicemente perché circoscrive meglio l'area che oggi è connessa alla legittima difesa e all'eccesso colposo di legittima difesa e circoscrive meglio la discrezionalità del giudice proprio perché, come ricordava in discussione generale il collega Costa, sono cambiati oggi i parametri di aggressione che viene portata avanti in determinate fattispecie. Una volta il ladro, che veniva colto dentro casa, fuggiva; oggi non di rado reagisce, sequestra, minaccia, tortura, lega e quindi occorre che l'ordinamento provveda ad adeguare le norme in modo conforme. Dov'è l'incostituzionalità di tale norma che proviene anche dal popolo italiano che è il nostro datore di lavoro, cari colleghi, il popolo italiano che ha votato la Costituzione? Se voi fermate cento persone e chiedete loro se ritengono giusto che un signore che è venuto dentro casa, ti ha minacciato e che per avventura è rimasto malconcio debba avere anche un risarcimento, ebbene io vi sfido su cento a trovarne più di cinque ideologicamente orientate che dicono che è giusto che abbia addirittura un risarcimento. Ebbene, questa norma, coglie peraltro un orientamento giurisprudenziale che già si è affermato anche di recente. Nel 2018, se non ricordo male, la Corte di Cassazione, che con la sentenza n. 29515 del 20 giugno 2018 ha assolto un tabaccaio per omicidio di un ladro, mostra come già, sulla base dell'interpretazione aderente al testo del diritto vigente, potessero essere soddisfatte buona parte delle istanze sottese alla riforma. Quindi cogliamo e codifichiamo un orientamento che già la magistratura, più ancora che alcuni appartenenti al Parlamento, ha già codificato e raccolto. Quanto all'onorevole Fazio, che stimo per carità, non mi può dire che la norma legittima che si spari al bambino che entra nel giardino di casa per recuperare la palla perché siamo in un Parlamento e facciamo cose serie e non possiamo fare esempi che sono chiaramente lontani dal vero. Come pure non possiamo far credere a taluni settori dell'opinione pubblica che la norma scrimina e non ci sarà più il processo: non è così. Ripeto: non è così. Si gioca sulla differenza tra procedimento e processo: il procedimento è chiaro che ci sarà sempre; il processo potrà non esserci allorché, ad esempio, il giudice dell'udienza preliminare, ravvisata la sussistenza di tutte le condizioni per riconoscere la legittima difesa, non procederà a giudizio dell'indagato.

Già questo fa capire che la presunzione di sostenere l'incostituzionalità di questa norma è palesemente un artificio propagandistico. Quando non si ha meglio da dire, si parla di incostituzionalità.

Ricordo anche - l'ho ricordato anche in discussione generale - che questa norma consente al giudice di meglio valutare l'uomo che viene giudicato, sulla base delle sue condizioni fisiologiche, psicologiche e biochimiche in cui si trova durante l'attacco, attacco che viene scriminato - attenzione - se avviene in un determinato luogo, e non ovunque. Quindi, davvero ci sono tutti i paletti che una corretta legislazione, coerente e conforme al dettato costituzionale, prevede per evitare di incorrere appunto in censure della Suprema Corte (*Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier*).

**PRESIDENTE**. Ha chiesto di parlare il deputato Riccardo Magi. Ne ha facoltà.

**RICCARDO MAGI** (MISTO-+E-CD). Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, ci troviamo di fronte a un provvedimento che modifica il codice penale in modo non solo irragionevole, irrazionale, illogico, irrealistico, ma profondamente incostituzionale: si pretende di fissare

una giustificazione *a priori* e in assoluto per fatti che hanno i connotati del reato e che vanno o andrebbero valutati – ahinoi - e soppesati nell'ambito di una valutazione appunto circostanziata.

Si pretende di fissare una protezione preventiva generalizzata - altro che circoscritta, collega della Lega - e arbitraria, una protezione nei fatti totale, una licenza, e lo si fa illudendo i cittadini italiani che non saranno poi sottoposti a un procedimento penale e indagati.

Questo intervento non rispetta la Costituzione e non rispetta la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo. Mi rivolgo, in particolare, chiedendo di votare a favore di queste pregiudiziali, a tutti quei colleghi che in quest'Aula, in occasione dell'esame sulla riforma costituzionale sul referendum propositivo, sono intervenuti in modo accorato, preoccupato, scandalizzato, per paura di scivolamenti populistici nel trattare la materia penale attraverso la partecipazione popolare.

Eccoci qui serviti, colleghi, con un provvedimento che è sostenuto da larga parte di questo Parlamento. Mi rivolgo ai liberali in quest'Aula, chiedendo di votare a favore delle pregiudiziali di costituzionalità.

**PRESIDENTE**. Ha chiesto di parlare la deputata Maria Carolina Varchi. Ne ha facoltà.

**MARIA CAROLINA VARCHI** (FDI). Presidente, intervengo anticipando sin d'ora il voto contrario di Fratelli d'Italia a entrambe le pregiudiziali di costituzionalità, per delle ragioni di merito che altri colleghi prima di me hanno affrontato e sulle quali dunque non intendo dilungarmi.

Però, va detto, fuori da ogni equivoco, che gli allarmismi su questa modifica legislativa sono frutto di un esercizio di stile rispetto al quale si trincerano alcuni esponenti delle opposizioni dietro una paura, un terrore di un *Far West* che quasi da domani dovrebbe scatenarsi in Italia con l'approvazione di questa legge.

Noi crediamo che addirittura il Governo con questa legge abbia perso un'occasione, Fratelli d'Italia lo ha già detto nel corso dell'esame di questo provvedimento al Senato. Si è persa un'occasione per fare ciò che si era annunciato in campagna elettorale, si è persa una occasione per una modifica sostanziale che in questo momento non c'è.

È già stato detto della valutazione sul grave turbamento, quindi su un elemento prettamente psicologico che evidentemente non può essere rilevato *ipso facto* al momento della vicenda, ma che comunque prevede un accertamento da parte del giudice.

Non vi è alcuna modifica rispetto alla normativa in materia di armi, è bene dirlo anche rispetto a quanto si continua a leggere sui giornali.

Quello che c'è, però, è un evidente allarme sicurezza, cambiato nel nostro Paese. È un allarme che certamente in alcune regioni d'Italia è maggiore, è un allarme che non può passare inosservato, perché ritengo che il diritto penale abbia il grande pregio di adattarsi al mutare degli eventi, di adattarsi al mutare della sensibilità dei cittadini italiani.

Allora, è vero che le modifiche al codice penale non si fanno seguendo l'impulso e seguendo la folla, ma è altrettanto vero che, a fronte di un'esigenza di modifica così stratificata negli anni, pure questo Parlamento è già intervenuto in passato e non mi pare che si sia scatenata quella guerra civile che ancora oggi in quest'Aula noi sentiamo paventare; in realtà, non si introduce nessun

meccanismo automatico, è bene dirlo ed è bene non creare in persone che cercano alibi la speranza di impunità, perché così non è.

Non è giusto promettere la speranza di impunità, perché non è giusto anteporre il valore di un dato materiale al valore della vita, però una cosa voglio dirla: c'è un'esigenza di sicurezza, la sicurezza è libertà, la sicurezza è libertà all'interno della proprietà privata, e rispetto a questo non ci possiamo sottrarre.

Quindi, Fratelli d'Italia voterà convintamente contro queste pregiudiziali, chiedendo che il provvedimento venga esaminato dall'Aula e possibilmente approvato (*Applausi dei deputati del gruppo Fratelli d'Italia*).

**PRESIDENTE**. Sono così esauriti gli interventi sulle questioni pregiudiziali di costituzionalità.

Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulle questioni pregiudiziali di costituzionalità Conte n. 1 e Bazoli ed altri n. 2.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione)*.

Dichiaro chiusa la votazione.

La Camera respinge (*Vedi votazione n. 2*).

*Omissis*

**La seduta termina alle 21,10.**